SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021 – 2027

Obiettivo specifico RSO 1.2. (OS 1.ii): Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione.

Aiuti alle MPMI sarde per la transizione digitale

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

SCHEDA DI SINTESI DEL BANDO

Aiuti alle MPMI sarde per la transizione digitale.	
FONTE FINANZIARIA	FESR
PROGRAMMA	Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027
STANZIAMENTO TOTALE	Importo euro 22.002.856,00
OBIETTIVO – FINALITÀ	Sviluppare e rafforzare la competitività delle MPMI sarde attraverso l'introduzione di tecnologie avanzate, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico innovativo, servizi di consulenza a sostegno alla digitalizzazione dei processi aziendali.
SETTORI AMMISSIBILI	Tutti, eccetto i Settori disciplinati dal Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e quelli esclusi dal Regolamento De-Minimis (UE) 2023/2831, esclusi dal Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1056 e quelli indicati dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente approvata con Circolare MEF RGS n. 32/2021 (Scheda 26).
SOGGETTI BENEFICIARI	Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), inclusi i liberi professionisti
LOCALIZZAZIONE	L'investimento deve essere realizzato in Sardegna
TIPOLOGIA DI AIUTO	Delibera. G.R. n. 21/14 del 17.04.2025 Direttive ISBS (Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi)
FORMA DELL'AIUTO	Sovvenzioni a fondo perduto
DIMENSIONE DELL'AIUTO CONCEDIBILE	Minimo € 50.000 - Massimo € 200.000
REGIMI DI AIUTO	L'impresa deve scegliere tra: - Regime De-Minimis (Reg. UE 2023/2831) - Regime GBER (Reg. UE 651/2014)
INTENSITÀ DELL'AIUTO	- De-Minimis: Intensità base del 70%, incrementabile con premialità fino al 90%. - GBER: Varia in base alla dimensione dell'impresa e al tipo di costo, non incrementabile con premialità.
PREMIALITÀ	- Applicabili solo al regime De-Minimis, cumulabili fino a un massimo di +20 punti (per un tetto totale del 90%).
AIUTO CONCEDIBILE	Costi e massimali previsti esplicitamente da: - Direttive ISBS, - dagli artt. 14, 18, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii (Regime GBER), entro i limiti stabiliti dalla dimensione di impresa e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, - dal Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (Regime De-Minimis)
SPESE AMMISSIBILI	Il PdD può includere: A. **Investimenti Produttivi** (**IP**): Attivi materiali (macchinari, hardware) e immateriali (software, licenze, certificazioni). B. **Servizi di Consulenze** (**SC**): Include Assessment (obbligatorio POST-Intervento), consulenza per innovazione e formazione. C. **Spese per il Personale** (**SP**): Riconosciute forfettariamente al 20% dei costi diretti (A+B). D. **Spese Generali** (**SG**): Riconosciute forfettariamente al 7% dei costi diretti (A+B+C).
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEI PIANI	- **Requisito Tecnologico**: Il PdD deve obbligatoriamente includere soluzioni tecnologiche (Avanzate e/o di Base).

Aiuti alle MPMI sarde per la transizione digitale.	
	- **Rispetto Massimali**: I costi devono essere selezionati nel rigoroso rispetto dei massimali (limiti di spesa) specificati per ciascuna tecnologia e fascia di complessità ("Fascia Bassa", "Fascia Media", "Fascia Alta"). - **Vincolo SC** (Regola 25%): I Servizi di Consulenze (SC) devono rappresentare almeno il 25% degli Investimenti Produttivi (IP) - **Assessment POST**: È obbligatorio effettuare l'Assessment Digitale POST-Intervento per l'erogazione del saldo.
LIMITAZIONI	Previste esplicitamente dalle disposizioni attuative del bando
TEMPISTICHE PIANO	- Durata massima: 18 mesi - Proroga (eventuale): Massimo 6 mesi - Termine ultimo conclusione progetti: 31.03.2029
DECORRENZA SPESE	- GBER: Le spese sono ammissibili solo dopo la data di presentazione della domanda - De-Minimis: L'Assessment PRE-Intervento (B1-a) è ammesso dalla data di pubblicazione del bando; tutte le altre spese sono ammesse dopo la data di presentazione della domanda.
MODALITÀ SELEZIONE	Procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
SOGLIA VALUTAZIONE	Punteggio minimo per l'ammissibilità: **60/100**
SITI DI RIFERIMENTO	www.sardegnaricerche.it www.sardegnaprogrammazione.it

SOMMARIO

SEZIONE I - FINALITÀ E RISORSE 4
ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO 4
ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 5
SEZIONE II - BENEFICIARI, INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI, TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 5
ART. 3 – BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 5
ART. 4 – DURATA DELL'INTERVENTO E INDICATORI 6
ART. 5 – PIANO DI DIGITALIZZAZIONE, DIMENSIONE E CARATTERISTICHE 7
ART. 6 – REGIMI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 10
ART. 7 – FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO 12
ART. 8 – CUMULABILITÀ DELL'AIUTO 14
ART. 9 – PREMIALITÀ 15
ART. 10 – FORNITORI QUALIFICATI 16
SEZIONE III - PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE E CONCESSIONE . 17
ART. 11 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 17
ART. 12 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 20
ART. 13 – PROROGHE, VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE 25
ART. 14 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI 28
ART. 15 – CONTROLLI 32
ART. 16 – REVOCA E RINUNCIA DELL'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTO 32
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI 34
ART. 17 – OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 34
ART. 18 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 35
ART. 19 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 36
ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 36
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI 36
ALLEGATI 38
APPENDICE 1 – DEFINIZIONI 39
APPENDICE 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI 41
APPENDICE 3 – REQUISITI 43
APPENDICE 4 – ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMESSE (ISTAT ATECO 2025) 53
APPENDICE 5 – PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 55

SEZIONE I - FINALITÀ E RISORSE

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

1. Il presente Bando è adottato in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/14 del 17 aprile 2025 ("Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi - ISBS"), nell'ambito della Programmazione Unitaria 2024-2029 (PR Sardegna FESR 2021-2027). L'iniziativa mira al raggiungimento dell'obiettivo specifico RSO 1.2. – Priorità 2 del Programma Regionale FESR 2021-2027 (di seguito PR 2021-2027).

2. L'intervento si inquadra nell'Azione 2.2.1 del PR 2021-2027 ed è finalizzato a sostenere gli investimenti delle Micro, Piccole e Medie Imprese (anche Start-up e imprese di recente costituzione), focalizzati sulla transizione digitale, promuovendo l'impiego di tecnologie che migliorino l'automazione, l'interconnessione e l'analisi dei dati nei processi produttivi. Tali investimenti sono coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3)[1] [Coerenza Requisito R.01] in quanto essa si propone come obiettivo la trasformazione digitale delle imprese rimuovendo i colli di bottiglia che ne impediscono la realizzazione nelle imprese cosiddette “tradizionali”.

 > **Nota sulle Start-up e imprese di recente costituzione**: Ai fini dell'accesso alla misura e della verifica dell'affidabilità economico-finanziaria [Coerenza Requisito R.26], per le imprese che non dispongono degli ultimi due bilanci approvati, la valutazione sarà effettuata sulla base dei dati previsionali contenuti nel Business Plan e nel bilancio infra-annuale certificato, riferiti agli anni di realizzazione del Piano fino all’esercizio a regime, secondo le modalità dettagliate nell'Articolo 11 e nell'Allegato F.

3. Sono agevolati, alle condizioni e nei termini previsti dai successivi articoli, gli investimenti per favorire l’innovazione delle MPMI. Il sostegno è mirato alla realizzazione di un piano per l'acquisizione di investimenti produttivi (materiali e immateriali) e servizi di consulenza. Tali investimenti devono essere finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali, con l'obiettivo di adottare modelli di business e organizzativi basati su tecnologie digitali e di superare le criticità descritte nella S3. Gli interventi possono riguardare l'intero ciclo produttivo aziendale. Si parte dalle fasi di progettazione, produzione e logistica, fino ad arrivare alla commercializzazione (B2B, B2C) e ai servizi post-vendita (gestiti tramite CRM). Il supporto si estende, inoltre, alle funzioni trasversali che abilitano questi processi, come i sistemi gestionali (ERP), la sicurezza, l'integrazione applicativa, la gestione dei dati e l'impiego dell'AI.

4. L'intervento, complessivamente, mira a rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sostenendo la transizione digitale al fine di incrementare il numero di imprese caratterizzate da un'alta intensità digitale anche conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di

[1] Scaricabile al seguente Link

efficienza energetica ed ecologica e contribuendo alla crescita sostenibile e all'aumento dell'occupazione qualificata.

5. La procedura è stata definita in stretta aderenza ai principi orizzontali fondamentali stabiliti dalla normativa europea. In particolare, come previsto dall'articolo 73, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, l'intero processo garantisce:
 a. Il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che funge da quadro etico e legale per tutte le attività.
 b. La promozione della parità di genere, integrando la prospettiva di genere in ogni fase per prevenire discriminazioni e favorire pari opportunità.
 c. La garanzia dell'accessibilità per le persone con disabilità, assicurando che non vi siano barriere alla partecipazione e alla fruizione dei risultati.
6. Il Bando prevede la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto), attraverso una procedura valutativa a sportello. Le domande saranno registrate e valutate; quelle ritenute ammissibili verranno finanziate in base all'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente Bando, in termini di contributo pubblico, sono pari euro 22.002.856,00 a valere sulle risorse del PR 2021-2027, Azione 2.2.1. "Digitalizzazione delle PMI".
2. La dotazione finanziaria potrà essere aumentata o ridotta in base al numero delle domande pervenute e alle eventuali disponibilità finanziarie, nel rispetto delle norme che disciplinano le modifiche del PR 2021-2027. Le risorse che dovessero liberarsi a seguito di decadenza rinuncia o revoca, totale o parziale, potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori richieste presentate nell'ambito del presente Bando o essere riprogrammate.

SEZIONE II - BENEFICIARI, INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI, TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

ART. 3 – BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente programma i soggetti che alla data di presentazione della domanda, siano MPMI o soggetti ad esse equiparate [Coerenza Requisiti R.02 (Formali) e R.03 (Dimensionali)], la cui attività rientra nella classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025 elencate nell'Appendice 4 delle presenti disposizioni.
2. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente programma anche le imprese che risultino titolari di codici ATECO ammissibili riferiti ad attività secondarie, come desumibile dalla visura camerale, a condizione che i piani di digitalizzazione presentati siano riconducibili a tali attività.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono presentare, a valere sul presente programma, **una sola domanda** di contributo.

ART. 4 – DURATA DELL'INTERVENTO E INDICATORI

1. I termini per la realizzazione delle proposte progettuali sono i seguenti:

Durata (*massima*)	**18 (diciotto) mesi**
Proroga (*eventuale*)	**6 (sei) mesi** [Art. 13]
Termine INIZIO	Primo giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione al beneficiario tramite PEC [Rispetto Requisito R.08]
Termine FINE	Quando il beneficiario ha ottenuto le prestazioni oggetto di agevolazioni e sono rispettate le condizioni del comma 2 del presente articolo.
Termine ULTIMO di conclusione	**31.03.2029**

2. Le proposte progettuali si intendono concluse all'ultima delle seguenti date, fatto salvo il termine ultimo stabilito dal bando:
 - **a.** Nel caso di **Acquisto di beni e licenze**, la data:
 - ✓ dell'ultima fattura o dell'ultimo documento contabile avente forza probatoria equivalente;
 - ✓ del Verbale di Collaudo e Messa in Funzione del bene.
 - **b.** Nel caso di **Fornitura di servizi e sviluppo software**, la data:
 - ✓ di conclusione della prestazione specificata nel contratto,
 - ✓ dell'ultima fattura o dell'ultimo documento contabile avente forza probatoria equivalente;
 - ✓ del Verbale di Consegna e Accettazione Definitiva del Servizio.

3. L'intervento concorre al raggiungimento dei target definiti dal PR 2021-2027, Priorità 2 - Azione 2.2.1. "*Digitalizzazione delle PMI*", mirando a rafforzare la competitività del sistema economico regionale attraverso il sostegno alla transizione digitale.

4. Il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento avverrà attraverso l'utilizzo degli indicatori comuni definiti nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/1058 e dettagliati nel Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2021) 198 final. Nello specifico, si farà riferimento all'indicatore di Output RCO13 (Tabella 1, misura il volume dell'investimento) e all'indicatore di Risultato RCR13 (Tabella 2, misura l'effetto dell'investimento sulla maturità digitale dell'impresa), come riportato nelle seguenti tabelle:

Denominazione indicatore di output	Codice indicatore	Unità di misura
Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese	RCO13	In euro

Tabella 1 - Indicatori di output (Azione 2.2.1. – Digitalizzazione delle PMI).

Denominazione indicatore di risultato	Codice indicatore	Unità di misura
Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale	RCR13	N° imprese

Tabella 2 - Indicatori di risultato (Azione 2.2.1. – Digitalizzazione delle PMI).

5. In conformità con la metodologia DESI (Digital Economy and Society Index) 2019, recepita dalla Commissione Europea per la programmazione 2021-2027, ai fini della valorizzazione dell'indicatore di risultato **RCR13**, l'intensità digitale viene misurata attraverso il grado di adozione delle seguenti 12 specifiche tecnologie da parte dell'impresa:

 1. Accesso a internet per almeno il 50% delle persone impiegate;

 2. Utilizzo di specialisti ICT;

 3. Connessione a banda larga veloce (30 Mbps o superiore);

 4. Dispositivi mobili connessi a Internet per almeno il 20% delle persone impiegate;

 5. Presenza di una pagina web o un sito istituzionale;

 6. Presenza di un sito web con funzioni avanzate/sofisticate;

 7. Utilizzo dei social media;

 8. Acquisto di pubblicità online;

 9. Acquisto di servizi di cloud computing di livello medio-alto;

 10. Invio di fatture elettroniche idonee all'elaborazione automatizzata;

 11. Vendite e-commerce pari ad almeno l'1% del fatturato totale;

 12. Vendite web business-to-consumer (B2C) superiori al 10% del totale delle vendite online.

 Un'impresa è classificata come a intensità digitale elevata (o molto elevata) se utilizza almeno 7 di queste 12 tecnologie. L'obiettivo dell'intervento è incrementare il numero di imprese che raggiungono tale soglia a seguito dell'investimento, contribuendo altresì alla crescita sostenibile, anche conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni e di efficienza energetica, e all'aumento dell'occupazione qualificata.

6. Ai fini della corretta rilevazione dei dati di monitoraggio, il soggetto proponente è tenuto a valorizzare gli indicatori di Output RCO13 e di Risultato RCR13 all'interno della Sezione 2.2 dell'Allegato B "*Relazione descrittiva Piano Digitalizzazione*", fornendo le stime e gli elementi descrittivi richiesti per la misurazione dell'investimento e della maturità digitale attesa

ART. 5 – PIANO DI DIGITALIZZAZIONE, DIMENSIONE E CARATTERISTICHE

1. L'intervento deve prevedere la realizzazione di **Piani di Digitalizzazione** (di seguito PdD) aventi ad oggetto l'introduzione, nei processi aziendali interni o di filiera e/o nei prodotti o servizi, delle più

moderne tecnologie digitali esistenti e riconducibili all'area di specializzazione "ICT" della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3) [Coerenza Requisito R.01], con particolare riferimento alle tecnologie per la transizione digitale.

2. Il soggetto richiedente deve presentare un PdD costituito da:
 - Descrizione del PdD: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (*Output*) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del PdD (*Outcome*), con particolare attenzione alla digitalizzazione ed al livello di maturità digitale iniziale e quello da raggiungere, secondo lo schema definito dall'indicatore RCR13 "*Imprese che raggiungono una alta intensità digitale"*;
 - Modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del PdD);
 - Attestazione della capacità economico-finanziaria [Coerenza Requisito R.26];
 - Cronoprogramma con le fasi del PdD;
 - Indicazione sintetica dei risultati attesi in termini di obiettivi, attività ed output con particolare attenzione al livello di maturità tecnologica e alla sostenibilità ambientale-economica e sociale [Coerenza Requisito R.01].

Dimensione finanziaria del PdD e Massimali

3. La dimensione finanziaria del PdD, intesa come importo dell'aiuto richiesto, deve essere ricompresa tra **€ 50.000,00** e **€ 200.000,00**. A tal proposito, si fa presente che la Commissione di valutazione può procedere alla rimodulazione del piano dei costi presentato dal proponente. Pertanto, qualora a seguito di valutazione, si rendesse necessaria una rimodulazione del piano dei costi presentato dal proponente (valutazione della congruità delle spese) e si determinasse un importo totale dell'investimento **inferiore a 50.000 euro**, il PdD sarà comunque ritenuto ammissibile a condizione che tale variazione non superi il 10% del totale delle spese del PdD presentato.

4. Ove nel PdD siano inserite spese che determinino il superamento dei Limiti dimensioni indicati al comma 3 del presente articolo, il beneficiario dovrà garantirne la copertura e, se necessarie, per rendere organico e funzionale il PdD, dovranno essere integralmente sostenute entro i termini temporali previsti per la conclusione dello stesso.

5. L'impresa richiedente deve definire un PdD che deve descrivere in dettaglio le tecnologie e le soluzioni digitali che saranno implementate, indicando gli obiettivi a lungo termine e i risultati attesi. Il suo scopo primario è migliorare le performance aziendali e supportare l'efficienza, l'efficacia e l'evoluzione dei processi organizzativi.

6. Gli interventi dovranno riguardare obbligatoriamente [Coerenza Requisito R.04] l'implementazione/integrazione delle diverse soluzioni tecnologiche indicate nell'Allegato L "*Soluzioni Tecnologiche e Massimali*".

7. Gli interventi potranno prevedere, **opzionalmente**, la misurazione della maturità digitale (Assessment Digitale PRE-Intervento) che consenta alle MPMI di valutare il proprio livello di digitalizzazione e le

aree carenti su cui intervenire. La misurazione della maturità digitale potrà essere allegata alla domanda di adesione all'iniziativa, ai sensi dell'Art. 11, Comma 10, Lett J del presente Bando.

Tale misurazione può essere effettuata:

a. Tramite servizi di consulenza esterna (Costo "B1-a" in Tabella 3), nel rispetto dei massimali previsti;

b. Tramite strumenti di autovalutazione (Auto-Assessment) riconosciuti (es. SELFI4.0 o equivalenti), senza che ciò costituisca voce di costo ammissibile.

In entrambi i casi, la presentazione dell'Assessment PRE-Intervento è condizione necessaria per l'accesso alle premialità relative all'incremento del grado di maturità digitale di cui all'Art. 9 (Tabella 4, criterio "A") delle presenti Disposizioni Attuative.

8. I costi relativi ai servizi di Assessment Digitale (sia PRE-Intervento che POST-Intervento) sono ammissibili nel rispetto dei massimali di contributo specifici, differenziati in base alla dimensione dell'impresa (Micro, Piccola o Media), dettagliati nella Tabella C dell'Allegato L "*Soluzioni Tecnologiche e Massimali*". Tali massimali costituiscono il limite massimo di spesa riconoscibile per tale voce, indipendentemente dal valore complessivo del PdD. Si specifica che, nel caso di Assessment PRE-Intervento realizzato in modalità di autovalutazione (Art. 5, co. 7, lett. b), la relativa spesa non è ammissibile a finanziamento.

9. I costi relativi Servizi di Proprietà intellettuale sono ammissibili nel rispetto dei massimali di contributo specifici dettagliati nell'Allegato S "Costi Standard per Servizi di Proprietà Intellettuale. Tali massimali costituiscono il limite massimo di spesa riconoscibile per tale voce, indipendentemente dal valore complessivo del PdD.

> **Imputazione delle spese per la Proprietà Intellettuale**
>
> Si specifica che l'acquisizione da terzi di brevetti o know-how già esistenti costituisce un Investimento Produttivo (Voce A3 in Tabella 3) rimborsato a Costi Reali su fattura, mentre le prestazioni professionali necessarie per la creazione, registrazione e difesa di nuovi diritti di proprietà intellettuale rientrano nei Servizi di Consulenza (Voce B4 in Tabella 3) e sono riconosciute esclusivamente tramite Costi Standard (Allegato S); tale distinzione è vincolante ai fini della corretta imputazione della spesa e dell'applicazione dei rispettivi massimali di aiuto.

10. Il PdD può includere le soluzioni tecnologiche ammissibili (**Avanzate** e di **Base**), dettagliate nelle Tabella A e Tabella B dell'Allegato L "Soluzioni tecnologiche e massimali". Per ciascuna di queste Tecnologia (Base o Avanzata) è stata introdotta una classificazione per fascia di complessità ("*Fascia Bassa*", "*Fascia Media*", "*Fascia Alta*"). Questa suddivisione riflette la diversa portata e ambizione degli interventi realizzabili con ciascuna tecnologia.

Applicazione dei Massimali per Tecnologia

Per ciascuna tecnologia e fascia di complessità (Bassa, Media, Alta), il "Massimale" indicato nell'Allegato L rappresenta il limite massimo di contributo concedibile per la somma delle voci.

$$\textit{Investimenti Produttivi}\ (IP) + \textit{Servizi di Consulenze}\ (SC)$$

Ai fini del calcolo valgono le seguenti regole:

- **Univocità della Fascia**: Per ogni tecnologia è selezionabile **una sola fascia**, corrispondente all'obiettivo finale dell'intervento; non è consentito sommare i massimali di fasce diverse per la medesima tecnologia.
- **Cumulabilità**: È ammesso il cumulo dei massimali relativi a tecnologie differenti all'interno dello stesso PdD.
- **Eccezioni**: Le spese per Assessment Digitale (B1) seguono i massimali per dimensione d'impresa (Tabella C, Allegato L), mentre i Servizi di Proprietà Intellettuale (B4) applicano i Costi Standard (Allegato S).
- **Limite Generale**: La somma totale dei costi deve comunque rispettare i limiti dimensionali complessivi del PdD previsti all'Art. 5.

Obbligo di Valutazione Post Intervento

11. Al termine della realizzazione del PdD, il beneficiario è tenuto **obbligatoriamente** ad effettuare e documentare una misurazione della maturità digitale finale (Assessment Digitale Post Intervento). Tale valutazione, da presentare in sede di rendicontazione finale come specificato all'Art. 14, comma 1, lettera b), è requisito indispensabile per l'erogazione del saldo ed è finalizzata a verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati, misurare l'incremento del livello di digitalizzazione raggiunto e valutare complessivamente i miglioramenti introdotti dal PdD agevolato.

ART. 6 – REGIMI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Regimi

1. Ai fini della domanda di agevolazione il soggetto proponente può optare per il:
 i. **Regime De-Minimis (Regolamento (UE) 2023/2831):** Nel caso di adesione da parte del Beneficiario al Regime De-Minimis, disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2831[2], gli aiuti, in forma di sovvenzione a fondo perduto, sono concessi nei limiti dei massimali e delle intensità riportati nella Tabella 3. L'intensità base del contributo è fissata al **70 %** della pertinente spesa ammissibile e può raggiungere il **90%** con l'applicazione di determinate premialità, definite all'Art.9 del presente Bando.

[2] Il calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto; la data di concessione dell'aiuto è il momento in cui sorge per l'impresa il diritto a ricevere l'aiuto.

ii. **Regime GBER (Regolamento (UE) 651/2014):** Nel caso di adesione al Regime GBER, disciplinato dal Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata, gli aiuti, in forma di sovvenzione a fondo perduto, sono concessi nei limiti dei massimali delle pertinenti spese ammissibili riportati nella Tabella 3.

TABELLA DI CONFRONTO DEI REGIMI DI AIUTO *(Scelta del Proponente)* Prima di optare per uno dei due regimi, si invita il proponente a valutare attentamente le seguenti differenze:		
	Regime De-Minimis (Reg. UE 2023/2831)	**Regime GBER** (Reg. UE 651/2014)
Intensità Base	**Fisso** su tutte le spese ammissibili 70%	**Variabile** per spesa e dimensione *(vedi Tabella 3)*
Premialità	**SÌ**, previste (*Fino al 90% totale*)	**NO**, non previste (*Si applicano le intensità massime GBER*)
Massimale Aiuto	€ 300.000 (plafond su 3 anni, cumulato con altri aiuti De Minimis)	Legato ai massimali GBER per *tipologia di spesa* (*Artt. 14, 28, 29, 31*)
Ammissibilità **Assessment PRE (B1-a)**	A partire dalla data di pubblicazione del presente Bando	A partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda
Effetto Incentivante	Non richiesto esplicitamente	**OBBLIGATORIO** (La domanda deve precedere l'avvio dei lavori)

Criteri di ammissibilità delle spese

2. Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca entro i termini temporali previsti dalle presenti disposizioni attuative.
 Sono ammissibili i seguenti costi (vedi Tabella 3):
 - **A.** Investimenti Produttivi (**IP**)
 - **B.** Servizi di Consulenza (**SC**)
 - **C.** Spese per il personale (**SP**)
 - **D.** Spese generali[3] (**SG**)
3. Con riferimento ai Criteri di ammissibilità della spesa di cui al comma precedente, si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
 - **a.** devono essere direttamente imputabili e pertinenti al PdD ammesso ad agevolazione;
 - **b.** devono essere sostenute nel seguente periodo:

[3] Regolamento (UE) 2021/1060 (Art. 63), Reg. (UE) 2021/1059 e le norme nazionali di ammissibilità.

- in caso di adesione al **Regime GBER** (Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.), a partire dal **giorno successivo** alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 651/2014. Si ritiene che gli aiuti abbiano un **effetto di incentivazione** se, prima dell'avvio dei lavori relativi al PdD o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato;
- in caso di adesione al **Regime De-Minimis** (Reg. (UE) 2023/2831), unicamente per quel che riguarda l'Assessment PRE-Intervento, **a partire dalla data di pubblicazione del presente bando**, mentre il resto delle spese relative allo sviluppo del PdD sono ammissibili solo dal giorno successivo alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

c. relativamente alle voci Investimenti Produttivi (IP) e Servizi di Consulenze (SC), oltre al rispetto del criterio R.04, deve essere rispettata la seguente condizione vincolante:

L'ammontare dei Servizi di Consulenze (SC) deve rappresentare una quota pari o superiore al 25% degli Investimenti Produttivi (IP) (costi "A1", "A2" e "A3" in Tabella 3). Tale requisito si traduce nella seguente formula:

$$SC \geq 25\% \, di \, IP \quad \Rightarrow \quad SC \geq 0,25 * IP$$

4. Per il dettaglio relativo all'ammissibilità delle spese si rimanda a quanto disposto espressamente nel documento Allegato M "*Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese*", delle presenti Disposizioni Attuative.
5. La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del PdD deve sempre ed in ogni caso essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede istruttoria [Verifica Requisito R.26].

ART. 7 – FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO

1. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione del PdD è prevista la concessione di sovvenzioni a fondo perduto e l'ammontare non può superare le intensità previste in applicazione dei seguenti articoli:
 - dagli artt. 14, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) 651/2014 (Regime GBER);
 - dal Regolamento (UE) 2023/2831 (Regime De-Minimis).
2. L'aiuto alla MPMI [Rispetto Requisiti R.02 (Formali) e R.03 (Dimensionali)] è calcolato sui costi ammissibili, nella misura indicata nella seguente Tabella 3:

Tabella 3 - Spese ammissibili e soglie di ammissibilità in funzione della dimensione d'impresa.

Tipologie di spesa			Regime		
			DE MINIMIS	GBER	
A	**Investimenti Produttivi (IP)**		*MPMI*	*Micro Piccole Imprese*	*Medie Imprese*
Attivi materiali	**A1**	Macchinari, impianti e attrezzature *Costi Reali (Massimali Allegato L)*	Dal **70%** al **90%**	**50%** *Art. 14, co. 4, lett. a)*	**40%**
Attivi immateriali	**A2**	Programmi informatici, licenze software e siti web *Costi Reali (Massimali Allegato L)*	Dal **70%** al **90%**	**50%** *Art. 14, co. 4, lett. a)*	**40%**
	A3	A3-a Brevetti, know-how tecnico, formule, ecc. A3-b Certificazioni *Costi Reali (Massimali Allegato L)*	Dal **70%** al **90%**	**50%** A3-a Art. 28, co. 2, lett. a) A3-b Art. 28, co. 2, lett. c)	
Spese tecniche	**A4**	Spese per installazione, opere edili e impiantistiche, degli IP "**A1**" *Costi Reali (Fino al 5% dei Costi "A1")*	Dal **70%** al **90%**	**50%** *Art. 14, co. 4, lett. a)*	**40%**
B	**Servizi di Consulenze (SC)**		**DE MINIMIS**	**GBER**	
Servizi	**B1**	**Assessment Digitale** B1-a PRE-Intervento (OPZIONALE) B1-b POST-Intervento (OBBLIGATORIO) *Costi Standard (vedi Allegato S)*	Dal **70%** al **90%**	**50%** *Art. 28, co. 2, lett. c)*	
	B2	Spese per consulenza a sostegno dell'innovazione *Costi Reali (Massimali Allegato L)*	Dal **70%** al **90%**	**50%** *Art. 28, co. 2, lett. c)*	
	B3	Spese di consulenze per formazione e accompagnamento *Costi Reali (Massimali Allegato L)*	Dal **70%** al **90%**	**70%** *Art. 31, co. 3, lett. c)*	**60%**
	B4	Spese per Servizi di Proprietà intellettuale *Costi Standard (vedi Allegato S)*	Dal **70%** al **90%**	**50%** *Art. 28, co. 2, lett. a)*	
	B5	Spese di consulenze per direzione lavori, studi, progettazioni e oneri vari, degli IP "A4" *Costi Reali (Fino al 10% dei Costi "A4")*	Dal **70%** al **90%**	**50%** *Art. 18*	
C	**Spese per il personale (SP)**		**DE MINIMIS**	**GBER**	
Personale	**C**	Costi per personale[4] *Costi Forfettari (20% dei Costi "A+B")*	Dal **70%** al **90%**	**50%** *Art. 29, co. 3, lett. a)*	
Importo riconosciuto forfettariamente al 20% dei costi diretti ammissibili "A+B", diversi dai costi diretti per il personale dell'operazione "D" (Art. 55, c. 1 del Reg. (UE) 1060/2021).					
D	**Spese generali (SG)**		**DE MINIMIS**	**GBER**	
Indirette	**D**	Costi indiretti *Costi Forfettari (7% dei Costi "A+B+C")*	Dal **70%** al **90%**	**50%** *Art. 29, co. 3, lett. d)*	
Importo riconosciuto forfettariamente al 7 % dei costi diretti ammissibili "A+B+C" (Art. 54 par. 1 lett. a) Reg. (UE) n. 1060/2021)					

[4] L'Art. 29, comma 3, lettera a) del GBER (Reg. 651/2014) identifica esplicitamente i "costi del personale" come una delle spese ammissibili per gli "Aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione". **Condizione**: Il PdD deve essere qualificabile come una vera innovazione di processo o innovazione organizzativa ai sensi dell'Art. 2 (definizioni 96 e 97) del GBER; non può essere un semplice acquisto di tecnologia standard.

3. Sono inoltre previste le premialità indicate all'Art. 9 del presente Bando, quali incrementi d'intensità d'aiuto aggiuntivi a quelli indicati (solo per il regime De Minimis).

Nota esplicativa sulle metodologie di calcolo dei costi

Ai fini della determinazione del contributo, le voci di spesa indicate in Tabella 3 sono assoggettate alle seguenti modalità di calcolo:

- **Costi Reali**: Il rimborso è determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate dal Beneficiario, comprovate da fatture e documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- **Costi Standard**: Il contributo è riconosciuto sulla base di importi unitari predefiniti, indipendentemente dalla spesa effettiva sostenuta. La rendicontazione richiede esclusivamente la prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione o del raggiungimento del risultato;
- **Costi Forfettari**: L'importo è calcolato automaticamente applicando una percentuale fissa a specifiche categorie di costi diretti, senza necessità di presentare giustificativi di spesa e pagamento in fase di rendicontazione, fermo restando l'obbligo di conservare la documentazione probatoria dei requisiti sostanziali.

ART. 8 – CUMULABILITÀ DELL'AIUTO

1. Il cumulo con altri aiuti di stato, se previsto dal Bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di stato.
2. I contributi previsti dal presente Bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, regionali, nazionali o comunitarie. Tale cumulo è consentito:
 a. qualora le misure riguardino costi ammissibili diversi e distinti;
 b. in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che non vengano superate le intensità di aiuto o i massimali stabiliti dai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 (*De Minimis*)[5] e Reg. (UE) n. n. 651/2014 (GBER).
3. Fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dai suddetti Regolamenti, la combinazione delle agevolazioni non può in alcun caso superare il 100% del costo ammissibile, in osservanza del divieto di sovracompensazione.
4. L'ammontare dell'aiuto è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo sulla base dei costi riconosciuti ammissibili e non può essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di concessione provvisoria.

[5] L'importo massimo di aiuti che un'impresa unica può ricevere, nell'arco di 3 anni, non può superare euro 300.000,00; il calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto.

ART. 9 – PREMIALITÀ

1. Fermo restando l'importo massimo concedibile, unicamente per le MPMI che aderiscono al Regime De-Minimis (Regolamento (UE) 2023/2831) e nel rispetto dei massimali di intervento previsti (vedi Tabella 3), l'intensità base del **70%** può essere incrementata fino al valore massimo del **90%** del costo ammissibile, attraverso l'applicazione delle premialità, descritte dettagliatamente nella Tabella 4, che, sommate, permettono di raggiungere un massimo di **20 punti percentuali:**

Tabella 4 - Premialità.

CRITERIO DI PREMIALITÀ		MAX	DECLINAZIONE DEL CRITERIO	PREMIALITÀ	
A	ASSESSMENT PRE-INTERVENTO	+10%	Presenza di Assessment PRE-Intervento (sia esso acquisito come servizio di consulenza o realizzato mediante autovalutazione) attraverso cui valutare l'incremento del grado di maturità digitale (intesa come differenza tra la situazione di partenza e quella di arrivo proposta col PdD) e della capacità dell'impresa di assorbire le nuove tecnologie.	*Incremento digitale **Elevato**, capacità di assorbire le nuove tecnologie **Ottima**.*	+10%
				*Incremento digitale **Elevato**, capacità di assorbire le nuove tecnologie **Sufficiente**.*	+7%
				*Incremento digitale **Medio**, capacità di assorbire le nuove tecnologie **Ottima**.*	+5%
				*Incremento digitale **Medio**, capacità di assorbire le nuove tecnologie **Sufficiente**.*	+3%
				*Incremento digitale **Basso**, capacità di assorbire le nuove tecnologie **Insufficiente**.*	0%
B	RATING DI LEGALITÀ [Verifica Requisito R.22]	+5%	Possesso Rating di legalità.	*3 stella*	+5%
				2 stella	+3%
				1 stella	+2%
				Non Possesso	0%
C	NUOVO REGOLAMENTO Macchine 2023/1230	+5%	Adeguamento Normativo al Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 che andrà a sostituire la direttiva macchine 2006/42/CE.	*Adeguamento normativo concluso*	+5%
				Intenzione adeguamento normativo	+3%
				Non Intenzione adeguamento normativo	0%
D	CYBERSECURITY	+5%	Adeguamento Normativo alla Direttiva NIS 2 e Cyber Resilience Act (CRA).	*Adeguamento normativo concluso*	+5%
				Intenzione adeguamento normativo	+3%
				Non Intenzione adeguamento normativo	0%
E	INTELLIGENZA ARTIFICIALE	+5%	Adeguamento Normativo all'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) per utilizzatori (o Deployer) di strumenti di IA.	*Adeguamento normativo concluso*	+5%
				Intenzione adeguamento normativo	+3%
				Non Intenzione adeguamento normativo	0%
F	FORMAZIONE[6]	+5%	Presenza di corsi di Formazione da attivare per il personale direttamente impegnato nell'attuazione del PdD.	*Formazione presente*	+5%
				Formazione assente	0%
G	SOSTENIBILITÀ SOCIALE [Verifica Requisito R.21]	+5%	Sostenibilità sociale in termini di possesso di certificazione di responsabilità sociale, di Diversità e Inclusione, di Parità di Genere, previsti dalla prassi UNI/PdR 125:2022 (Link)	*Certificazione presente*	+5%
				Certificazione assente	0%

[6] Alla relazione finale dell'ultimo stato di avanzamento lavori dovrà essere allegata documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dei corsi da parte del personale.

H	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE [Coerenza Requisito R.01]	+5%	Sostenibilità ambientale in termini di adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e ad altri tipi di standard ambientali volontari tra cui: Impronta di carbonio di organizzazione ISO 14064-1; Acquisti sostenibili ISO 20400; Impronta idrica ISO 14046, etc.); certificazioni relative ai sistemi di gestione ambientali (EMAS o equivalenti)[7]	*Certificazione presente*	+5%
				Certificazione assente	0%
I	RATING ESG [Coerenza Requisito R.01]	+3%	Rating ESG (Environmental, Social and Governance), o Rating di Sostenibilità	*Certificazione presente*	+3%
				Certificazione assente	0%
				MAX	**20%**

2. Le premialità indicate nel Paragrafo 1 del presente articolo, inoltre, saranno riconosciute, in fase di concessione del contributo, esclusivamente qualora il richiedente ne comprovi l'effettiva attuazione/implementazione nella domanda di contributo, attraverso la compilazione dell'Allegato I "*Dichiarazione attribuzione premialità*". Le suddette premialità non verranno invece applicate nel caso in cui, in mancanza della dichiarazione espressa relativa alla loro sussistenza.
3. Le premialità indicate nel Paragrafo 1 del presente articolo potrebbero anche essere verificate d'ufficio dall'Amministrazione oppure qualora, a seguito dell'istruttoria della domanda o comunque prima della concessione del contributo, dovesse esserne accertata l'insussistenza. Qualora ne venga accertata l'insussistenza, la percentuale di contributo riconoscibile sarà conseguentemente ridotta
4. Le premialità relative ai criteri **C**),**D**), ed **E**) saranno riconosciute al beneficiario che dichiari formalmente, attraverso apposita **Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà** da allegare all'Allegato I "Dichiarazione attribuzione premialità", l'impegno ad adottare e attuare le misure previste per l'adeguamento normativo; la prova dell'effettiva attuazione di tali obblighi dovrà essere fornita in fase di rendicontazione mediante documentazione probatoria (protocolli, registri, rapporti di formazione); in caso di inadempimento, si procederà, al momento del saldo finale, al ricalcolo del contributo originariamente concesso, escludendo la quota della premialità revocata.
5. Le suddette maggiorazioni sono tra loro cumulabili ma l'intensità d'aiuto non potrà comunque essere complessivamente superiore al 90% (solo De Minimis).

ART. 10 – FORNITORI QUALIFICATI

1. L'impresa beneficiaria sceglie liberamente il/i fornitore/i dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del PdD.

[7] In temini di presenza, all'atto dell'adesione, di certificazioni ambientali volontarie (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy, marchio Ecolabel)

2. Al fine di assicurare la qualità dell'intervento, il soggetto richiedente s'impegna ad utilizzare fornitori che rispondono ai requisiti generali e specifici indicati nell'Allegato O "*Catalogo servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde*" [Rispetto Requisito R.04].
3. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere autorizzata da Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere requisiti professionali e di competenza pari o superiori rispetto al fornitore sostituito. Sardegna Ricerche, nell'ambito dell'intervento previsto dal presente Bando, declina qualsiasi obbligo, di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.
4. Il fornitore dei servizi individuato dal beneficiario deve essere un soggetto indipendente dalla stessa, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato 1 del Reg. (UE) N. 651/2014 [Verifica Requisito R.25, Pantouflage].
5. Non sono ammissibili prestazioni erogate da soggetti in conflitto d'interesse. In particolare, il fornitore non può coincidere:
 a. con il legale rappresentante del beneficiario, né con i soci dell'impresa, né con amministratori o dipendenti dell'impresa beneficiaria;
 b. con il coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
 c. con qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o società partecipate da amministratori o soci della beneficiaria.

SEZIONE III - PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE E CONCESSIONE

ART. 11 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La Domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo SIPES della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le istruzioni riportate nella "Guida alla presentazione della domanda di accesso" allegata alle presenti Disposizioni Attuative.
2. La presentazione avviene nelle seguenti fasi:
 - a partire dalle **ore 12:00** del **23/02/2026** il soggetto proponente può, accedendo al sistema SIPES, compilare la domanda on-line e allegare la documentazione prevista dal bando. Completato l'inserimento dei dati e degli allegati previsti, il sistema genera un file che va firmato digitalmente, dal legale rappresentante o suo procuratore, e ricaricato nel sistema. Attivando la convalida della domanda registrata, il proponente riceve una PEC con un codice di convalida che dovrà conservare per la successiva trasmissione al momento dell'apertura del bando;
 - a partire dalle **ore 12:00** del **02/03/2026** il soggetto proponente, accedendo alla pagina dedicata http://www.sportellosipes.it, deve trasmettere il codice ricevuto e, solo in quel momento, la

domanda è considerata correttamente presentata. Per la descrizione delle modalità di preregistrazione della domanda e di invio del codice di convalida si rimanda al documento "*Istruzioni per la presentazione della domanda*", allegato alle presenti disposizioni attuative.

3. Nella modulistica allegata alle presenti disposizioni attuative sono riportate le istruzioni per la compilazione della domanda e degli allegati.
4. La domanda, unitamente alla documentazione prevista nel bando, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato dei necessari poteri di firma, con allegazione della procura speciale [Verifica Requisito R.08].
5. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo[8], gli estremi della marca di bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti.
6. Sardegna Ricerche, anche attraverso la collaborazione di soggetti delegati o altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc.), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati.
7. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000[9].
8. Ai fini dell'ammissibilità, si considera la data e l'ora di invio telematico del codice di convalida della domanda preregistrata tramite il sistema informativo. Le domande possono essere trasmesse esclusivamente a partire dalla data e ora indicate al comma 2 del presente articolo.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
10. La domanda è costituita dai seguenti documenti che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore [Verifica Requisito R.08]:

Documentazione da presentare a cura dell'impresa proponente:

a) **Allegato B – Relazione descrittiva** del PdD, corredata dei curricula del personale interno ed esterno impegnato nelle attività del PdD, redatta secondo lo schema dell'**Allegato B**.
b) **Allegato C – Piano dei costi** del PdD (in formato .ODS o .XLS), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore, redatta secondo lo schema dell'Allegato C. Così come descritto nell'Allegato M (punto 3.3. *Nota Integrativa: TRATTAMENTO DELL'IVA*) la

[8] I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG.MM.AAAA) Ora (HH:MM:SS). La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate.

[9] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Art.75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "*Fermo restando quanto previsto dall'Art.76, qualora dal controllo di cui all'Art.71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*."

compilazione del Piano dei costi deve avvenire inserendo gli importi al netto dell'IVA. Gli importi potranno essere inseriti al lordo dell'IVA esclusivamente dai soggetti per i quali l'imposta costituisce un costo indetraibile, previa compilazione della dichiarazione di cui all'Allegato J "*Dichiarazione congiunta sull'indetraibilità dell'IVA*".

c) **Allegato D – Dichiarazione requisiti di MPMI** [Verifica Requisito R.03].

d) **Allegato E – Business Plan e Bilanci,** contenente una copia dei bilanci approvati e della ricevuta dell'avvenuta presentazione presso il Registro delle Imprese competente, relativi agli ultimi due esercizi finanziari precedenti alla presentazione della domanda. La suddetta documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente o suo procuratore.

NOTA SPECIFICA PER START-UP E IMPRESE DI RECENTE COSTITUZIONE
Devono presentare copia di un bilancio infra-annuale corredato da una dichiarazione di un revisore/commercialista che attesti la veridicità dei dati. Solo nel caso di una start up priva di un bilancio approvato, dovranno essere presentati i conti previsionali relativi agli anni di realizzazione del PdD fino all'esercizio a regime e copia del business plan.

e) **Allegato F – Dichiarazione disponibilità finanziarie**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante o suo procuratore, riguardante le risorse necessarie all'impresa per coprire la propria quota di fabbisogno finanziario al netto del cofinanziamento pubblico.

L'impresa deve dare evidenza del rispetto dei requisiti di sostenibilità finanziaria del PdD con la dichiarazione riferita ai due indici "*Onerosità della posizione finanziaria*" e "*Incidenza gestione caratteristica sul fatturato*" [Verifica Requisito R.26], calcolati utilizzando i dati dell'ultimo bilancio approvato. Qualora gli indici previsionali risultino fuori soglia, l'impresa è tenuta a presentare i documenti utili a comprovare la disponibilità delle risorse finanziarie. Per il dettaglio sul calcolo degli indici sopraindicati e sulla documentazione eventualmente necessaria si rinvia all'Allegato F "*Dichiarazione disponibilità finanziarie*".

NOTA SPECIFICA PER START-UP E IMPRESE DI RECENTE COSTITUZIONE
Devono effettuare il calcolo degli indici di onerosità e incidenza utilizzando i dati previsionali contenuti nel proprio Business Plan. I suddetti dati devono riferirsi agli anni di realizzazione del PdD fino all'esercizio "a regime". Tali soggetti hanno l'obbligo di allegare alla domanda (tramite l'Allegato F) un bilancio infra-annuale aggiornato, corredato da una dichiarazione di un revisore o commercialista che ne attesti la veridicità, unitamente al Business Plan aziendale.

f) **Allegato G – Dichiarazione ex ante del rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH),** secondo lo schema di cui all'Allegato G delle presenti disposizioni attuative [Verifica Requisito R.01].

g) **Allegato H – Copia dell'eventuale Procura speciale** per la sottoscrizione digitale e presentazione dei documenti richiesti nell'ambito del Programma sottoscritta digitalmente dal

legale rappresentante dell'impresa e dal procuratore per accettazione (obbligatoria in caso di sottoscrizione da parte del procuratore).

h) **Allegato I** – Dichiarazione attribuzione premialità (*Opzionale, solo De Minimis*).

i) **Allegato J** – Dichiarazione congiunta sull'indetraibilità dell'IVA (*Opzionale*).

j) **Assessment Digitale PRE-Intervento** (*Opzionale*), di cui all'Art. 5 comma 7. Tale documento può consistere in:

- Una relazione/report tecnico rilasciato da uno dei fornitori qualificati indicati all'Art.10 (nel caso si richieda l'ammissibilità del costo B1-a);
- Un report di autovalutazione (es. report "Zoom 4.0" o equivalente), sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante, qualora l'impresa opti per l'Auto-Assessment (senza richiesta di contributo per la spesa).

k) **Allegato N –** Dichiarazione Antiriciclaggio [Verifica Requisito R.24].

l) **Allegato P –** Dichiarazione Antimafia (*Opzionale, solo se il contributo richiesto è superiore a euro 150.000,00*) [Verifica Requisito R.20].

11. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, è utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile.

12. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000[10].

13. Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 12 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le domande di accesso sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione; per il termine di presentazione delle domande fa fede la data e l'ora di inoltro telematico del codice di convalida, come descritto all'Art. 11, comma 2.

2. L'istruttoria delle domande prevede una fase di **verifica di ammissibilità** e una fase di **valutazione di merito**, secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi indicati nei seguenti commi.

FASE 1 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

La verifica di ammissibilità è articolata a sua volta in due sottofasi: una verifica di ammissibilità **formale** e una verifica di ammissibilità **sostanziale**.

[10] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Art.75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'Art.76, qualora dal controllo di cui all'Art.71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

AMMISSIBILITÀ FORMALE

La verifica di **Ammissibilità Formale** mira a verificare il rispetto dei seguenti requisiti:

Requisiti di ricevibilità/esclusione della proposta

- Rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione e completezza della domanda di finanziamento e della relativa documentazione, secondo quanto specificato all'Art. 11 delle presenti Disposizioni attuative;
- Conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta [Verifica Requisito R.16];
- Rispetto degli obblighi normativi comunitari e nazionali con particolare riguardo ai temi dell'ambiente, dell'energia, del clima, dell'urbanistica e del paesaggio [Verifica Requisito R.01];
- Rispetto delle prescrizioni dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 "Stabilità delle operazioni" [Verifica Requisito localizzazione R.05, R.06, R.07].

Requisiti del Soggetto Proponente

- Rispetto dei requisiti generali di ammissibilità previsti dal PR FESR 2021-2027 [Verifica Requisito R.01].
- Rispetto dei requisiti specifici elencati nell'Appendice 3: R.02 (formali), R.03 (dimensionali), R.09 (Regolarità contributiva), R.10 (Procedure concorsuali), R.11 (Atti di revoca), R.12 (Responsabilità amministrativa), R.13 (Precedenti penali), R.14 (Procedimenti penali in materia di lavoro), R.15 (Contrasto del lavoro irregolare), R.17 (Divieto di intestazione fiduciaria), R.18 (Precedenti penali), R.19 (Impresa in difficoltà), R.20 (Antimafia), R.21 (Contrasto alla discriminazione), R.23 (Posizione debitoria verso il bilancio regionale), R.24 (Antiriciclaggio), R.25 (Divieto di Pantouflage).

Nota sul Rating di Legalità: Come specificato nel Requisito R.22, il possesso del Rating di legalità da parte dell'impresa proponente comporta l'esonero dalle verifiche specifiche relative ai requisiti R.12 (Responsabilità amministrativa), R.13 (Precedenti penali), fermo restando l'obbligo di dichiararne il possesso e comunicarne eventuali variazioni.

Requisiti del PdD

- Rispetto dei requisiti definiti nell'Art. 4 e nell'Art. 5 delle presenti disposizioni attuative [Verifica Requisiti R.04, R.26].

AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE
La verifica di **Ammissibilità Sostanziale** è finalizzata ad accertare il rispetto dei requisiti previsti all'Art. 5 delle presenti Disposizioni attuative [Verifica Requisito R.04, R.07, R.26]. La valutazione di ammissibilità dovrà, inoltre, verificare il rispetto dei requisiti sostanziali generali R.01. La verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità della proposta, dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione di merito. In caso di non ammissibilità della proposta si procede con il relativo provvedimento di rigetto dell'istanza.

FASE 2 – VALUTAZIONE DI MERITO

Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità sono sottoposte alla valutazione di merito sulla base dei criteri riportati nella griglia di valutazione delle presenti disposizioni (Tabella 5). Sono dichiarate inammissibili ad agevolazione i PdD che non risultano coerenti con le finalità del Programma, con le tempistiche di attuazione indicate nel Bando e la cui dimensione non raggiunga o superi la soglia minima indicata al comma 3 del presente Articolo.

3. Saranno considerati ammissibili agli aiuti/finanziamenti i PdD che avranno raggiunto un punteggio complessivo pari o superiore a **60/100** e che avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella Tabella 5 per i criteri di cui alle lettere **A**), e **B**).
4. La valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito dei PdD sarà svolta da una Commissione di Valutazione, nominata con provvedimento del Direttore generale di Sardegna Ricerche, individuata da componenti che potranno essere sia interni che esterni all'Amministrazione Regionale. La Commissione di Valutazione, nello svolgimento della sua attività, potrà essere supportata da un gruppo di lavoro, individuato nello stesso provvedimento, per l'effettuazione della preistruttoria di merito dei progetti finalizzata a fornire ed evidenziare tutti gli elementi utili per la valutazione finale e l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati nella Tabella 5.

Tabella 5 - Criteri di valutazione dei PdD

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTI	DECLINAZIONE DEL CRITERIO		PUNTI
A	Chiarezza e coerenza del PdD	MAX 30 MIN 18	Chiarezza nella definizione degli obiettivi del PdD e loro coerenza con quelli indicati nel PR FESR 21-27 e nel presente bando.	Gli obiettivi sono:	
				Chiari e coerenti	30
				Abbastanza chiari e coerenti	24
				Sufficientemente chiari e coerenti	18
				Non chiari e non coerenti	0
B	Innovatività delle tecnologie digitali introdotte	MAX 45 MIN 4	**B1** Capacità del PdD di migliorare il livello di digitalizzazione dell'impresa attraverso l'implementazione di una o più tecnologie **AVANZATE.** (*Vedi Tabella A dell'Allegato L*)	Numero tecnologie **avanzate** introdotte:	
				Tre o più	30
				Due	22
				una	10
				Nessuna	0
			B2 Capacità del PdD di migliorare il livello di digitalizzazione dell'impresa attraverso l'implementazione di una o più tecnologie **BASE.** (*Vedi Tabella B dell'Allegato L*)	Numero tecnologie **base** introdotte:	
				Tre o più	15
				Due	9
				una	4
				Nessuna	0
C	Coerenza tra i costi preventivati	MAX 10	Valutazione della coerenza tra i costi preventivati e gli obiettivi del PdD .	Il budget è:	
				Chiaro, coerente e costi giustificati.	10
				Sufficientemente chiaro e coerente: giustificazione costi non del tutto analitica.	6
				Insufficiente: costi generici, voci di spesa non chiaramente collegate a obiettivi PdD .	0
D	Ottimizzazione, Integrazione e Sicurezza dei Processi	MAX 10	Capacità del PdD di favorire una ottimizzazione dei processi interni relativamente a costi di gestione, efficientamento e integrazione, con l'aggiunta di un'analisi e mitigazione dei rischi di sicurezza informatica (cybersecurity) legati alle nuove tecnologie e ai dati trattati.	La descrizione è:	
				Chiara e include misure di cybersecurity	10
				Sufficientemente chiara	6
				Insufficiente	0
E	Sostenibilità ambientale	MAX 3	Sostenibilità del PdD in funzione di: - capacità di generare benefici collegati ad uno o più obiettivi ambientali; - adozione strumenti verifica degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita di prodotti, processi e servizi[11]; - minimizzazione ambientali, anche mediante applicazione criteri di Green Procurement.	I miglioramenti di performance ambientali, per effetto del PdD proposto, sono:	
				Ben evidenziati e motivati	3
				Non evidenziati e motivati	0
F	Pari opportunità	MAX 2	Coerenza del PdD con l'attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, in funzione dei seguenti aspetti: - promozione di processi aziendali orientati al Diversity Management e/o alla responsabilità sociale d'impresa[12]; - possesso certificazione di genere; - rilevanza della componente femminile e giovanile nella partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale.	I miglioramenti in termini di Pari opportunità, per effetto del PdD proposto, sono:	
				Ben evidenziati e motivati	2
				Non evidenziati e motivati	0
				TOTALE	**100**

5. Nell'ambito di ognuna delle due fasi indicate al comma 2 del presente articolo Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, attraverso SIPES, per consentire al Proponente

[11] Quali LCA, LCC, PEF, Carbon footprint di prodotto ISO 14067, Water footprint di prodotto, processo o servizio ISO 14046, sistemi di gestione ambientale o energia ISO 14001, EMAS e ISO 50001

[12] Anche tramite la valutazione e attestazione, da parte di un organismo di conformità accreditato

di superare eventuali carenze sanabili, omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e degli allegati necessari per l'espletamento delle verifiche. Relativamente ai PdD, non potranno essere accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche o integrazioni rilevanti e sostanziali al PdD presentato in sede di domanda. Sardegna Ricerche assegna al Proponente un termine, non superiore a **10** (**dieci**) **giorni** naturali e consecutivi, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. I termini possono essere sospesi una sola volta nell'ambito di ciascuna fase. La risposta mancata o incompleta entro i termini sopraindicati comporta l'inammissibilità della domanda.

6. Nell'ambito della valutazione di merito, la Commissione si riserva espressamente la facoltà di verificare la corrispondenza tra le attività progettuali descritte e la fascia di complessità (Bassa, Media, Alta) dichiarata dal proponente. Qualora gli interventi previsti, per natura o dimensione economica, non risultino coerenti con la fascia selezionata, la Commissione procederà alla rideterminazione d'ufficio della fascia di appartenenza, con la conseguente applicazione dei massimali di contributo previsti per la fascia effettivamente riconosciuta.
7. Non sono sanabili omissioni, inesattezze e irregolarità che rendano incerta l'identità del Proponente o siano relative a elementi essenziali del PdD, tali da determinare incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto con conseguente impossibilità di valutazione.
8. Al termine dei lavori, la Commissione predispone, per ciascun PdD, una valutazione esplicativa del punteggio assegnato complessivamente e per singolo criterio, e le indicazioni e/o condizioni relative al contenuto e alla eventuale rimodulazione dei costi del PdD. Acquisita la valutazione della Commissione, Sardegna Ricerche redige una Relazione Istruttoria Finale.
 - Nel caso di **esito positivo** emana il provvedimento di concessione provvisoria riportante le risultanze istruttorie, l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, il COR (Codice di Registrazione dell'Aiuto del Registro Nazionale Aiuti) e il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato all'impresa.
 - Nel caso di **esito negativo o parzialmente negativo** Sardegna Ricerche, prima della adozione del relativo provvedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di **10** (**dieci**) **giorni** naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora vengano confermate le carenze che hanno dato luogo alla irricevibilità si procede con il relativo provvedimento.
9. A norma del D.M. 144 del 2017, l'Amministrazione provvederà ad ammettere la richiesta solo previa verifica del rispetto dei parametri del Regolamento «De Minimis» mediante accesso al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), di cui all'Art. 52 della Legge 234/2012, ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime "De Minimis", dell'intero importo massimo concedibile all'agevolazione [Verifica Requisito R.16].

10. Successivamente alla ricezione del provvedimento di concessione provvisoria, le imprese ammesse agli aiuti devono trasmettere a Sardegna Ricerche una Dichiarazione di Accettazione degli esiti istruttori e comunicare la volontà di richiedere l'anticipazione dell'aiuto concesso.
11. Successivamente all'invio della dichiarazione di accettazione, il beneficiario e Sardegna Ricerche procedono alla stipula di un disciplinare secondo il modello di cui all'Allegato Q delle Disposizioni Attuative.
12. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di **180** (**centottanta**) **giorni** naturali e consecutivi dalla data di presentazione della domanda. L'eventuale richiesta di integrazioni da parte di Sardegna Ricerche sospende i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni, o in mancanza di queste, dalla scadenza del termine assegnato al beneficiario per trasmettere quanto richiesto.
13. Gli esiti della procedura sono pubblicati nel sito internet di Sardegna Ricerche.

ART. 13 – PROROGHE, VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

1. I Beneficiari realizzano il PdD conformemente a quanto previsto dall'atto di concessione provvisoria, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.
2. Possono essere ritenute ammissibili **Variazioni Soggettive** (riferito allo status Beneficiario) nonché **Variazioni Oggettive** (riferite al PdD), con le modalità e nei limiti indicati ai commi seguenti o a seguito di variazioni consentite dalla normativa comunitaria e nazionale. Si definiscono:

Variazioni Soggettive (*riferite al beneficiario*)	Implicano una modifica dello status giuridico del Beneficiario per trasferimento dell'azienda a un soggetto giuridico terzo (*operazioni societarie*).
Variazioni Oggettive (*riferite al PdD*)	**Variazioni sostanziali** Relative a qualsiasi modifica del PdD che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e che alteri le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del PdD o che implichino un diverso status del Beneficiario.
	Variazioni non sostanziali Variazioni oggettive del PdD, introdotte successivamente alla concessione della sovvenzione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del PdD, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del PdD ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.

3. Possono essere ritenute ammissibili variazioni non sostanziali e, in alcuni casi, variazioni sostanziali al PdD, nonché variazioni soggettive riferite al Beneficiario, con le modalità e nei limiti indicati ai commi seguenti o a seguito di variazioni consentite della normativa comunitaria e nazionale.

4. Sardegna Ricerche provvede alla valutazione delle richieste di variazione entro **30** (**trenta**) **giorni** dalla ricezione delle stesse. Il suddetto termine è sospeso qualora, sia richiesta un'integrazione documentale e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento dell'aiuto/finanziamento concesso.

Variazioni Soggettive (Beneficiario)

5. Nei casi di variazioni nello status dei beneficiari per operazioni societarie e di subentro, valgono le seguenti disposizioni:
 a) nelle operazioni societarie che comportino o meno l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del PdD a un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, gli aiuti provvisoriamente concessi possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:
 i) presenti specifica domanda di subentro entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi alla data dell'atto di modifica;
 ii) possegga le caratteristiche previste per i beneficiari del bando, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria;
 iii) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui a esercitare l'attività svolta dal beneficiario originario;
 iv) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal disciplinare (Allegato Q), presenti una nuova fideiussione, dal bando e della dichiarazione di accettazione e obbligo originario.
 b) le domande di subentro non sono ammesse qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta di pagamento del saldo e la liquidazione definitiva dell'aiuto.
 c) l'Amministrazione effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e, in caso di esito positivo, ammette il nuovo beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente il passaggio dell'aiuto in capo a quest'ultimo o, in caso di esito negativo, dispone la revoca dell'aiuto. Laddove, successivamente all'erogazione dell'aiuto si debba procedere alla revoca totale o parziale del medesimo, il beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al beneficiario originario. L'aiuto concesso e non erogato dalla data di domanda di subentro, o ove l'evento di modifica sia altrimenti noto all'Amministrazione, è interamente liquidato al beneficiario subentrante;
 d) nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Variazioni Oggettive (PdD)

6. Qualunque modifica al PdD, anche rilevata in sede di rendicontazione, che possa incidere sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione, comporta la rideterminazione del punteggio. Se quest'ultimo risulta inferiore al punteggio minimo definito nel Bando, a livello

complessivo o di specifico criterio/macro-criterio o se, la modifica impatta sulla finanziabilità, anche parziale, del PdD, Sardegna Ricerche procede alla revoca dell'aiuto.

7. Qualora la spesa ammissibile del PdD dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, Sardegna Ricerche procederà alla proporzionale rideterminazione della sovvenzione.
8. Variazioni oggettive non sostanziali al PdD, devono essere richieste preventivamente dal Beneficiario, per la relativa autorizzazione da parte di Sardegna Ricerche.
9. Le variazioni aventi ad oggetto la rimodulazione del piano dei costi del PdD approvato, possono essere concesse purché le modifiche non alterino sostanzialmente il PdD.
10. Previa richiesta motivata dell'impresa beneficiaria eventuali variazioni del PdD devono essere approvate da Sardegna Ricerche con provvedimento del Direttore Generale. Tali richieste possono includere la modifica del piano dei costi nei limiti di una rimodulazione tra macro-voci complessivamente contenuta entro il **10%** rispetto al totale, a condizione che le modifiche mantengano inalterato o riducano il totale del piano dei costi originariamente ammesso.
11. La verifica e valutazione delle suddette richieste sarà affidata al Responsabile del Procedimento che potrà avvalersi del supporto di valutatori esperti esterni qualora ritenuto necessario.
12. Sardegna Ricerche provvede alla valutazione delle richieste di variazione entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle stesse. Il suddetto termine è sospeso qualora, sia richiesta un'integrazione documentale e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento dell'aiuto/finanziamento concesso.
13. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il PdD con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca della sovvenzione.

Proroghe

14. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del PdD, può essere concessa una proroga fino a un massimo di 6 (sei) mesi, preventivamente approvata da Sardegna Ricerche, purché tale termine sia compatibile con il cronoprogramma del PR FESR 2021-2027 e nel caso di aiuti concessi con l'anticipazione, previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata. L'impresa che intende avvalersi della proroga dovrà presentare a Sardegna Ricerche una richiesta motivata entro la data di conclusione del PdD indicata in sede di domanda. In ogni caso l'eleggibilità e ammissibilità delle spese per la realizzazione del PdD non può superare la data del **31/03/2029** (vedi "*Termine ULTIMO di conclusione*" indicato all'Art.4 delle presenti Disposizioni Attuative).
15. L'impresa, che intende avvalersi della proroga, deve presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche, **almeno 2 (due) mesi** prima della data di conclusione indicata per il PdD, una richiesta debitamente motivata nelle stesse modalità indicate per le variazioni del PdD, pena il rigetto e/o non accoglimento delle stesse.

16. L'attività istruttoria delle richieste di proroga deve concludersi entro il termine massimo di **30** (**trenta**) **giorni** naturali e consecutivi dalla data del suo ricevimento. Tale termine è da considerarsi sospeso qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti.
17. L'eventuale proroga è autorizzata o rigettata dal Responsabile del procedimento e le relative comunicazioni sono trasmesse al beneficiario tramite PEC. In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il PdD entro il termine originariamente assegnato, oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di proroga, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il PdD oltre i termini previsti nel bando, si procederà alla decadenza e revoca del contributo concesso. L'autorizzazione alla proroga dei termini di conclusione del PdD comporta automaticamente lo slittamento del termine ultimo di presentazione della rendicontazione.
18. In ogni caso il termine ultimo per la realizzazione del PdD non potrà superare la data del **31/03/2029** (vedi "*Termine ULTIMO di conclusione*" indicato all'Art.4 delle presenti Disposizioni Attuative).

ART. 14 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

1. Ai fini della rendicontazione e sorveglianza l'impresa beneficiaria deve allegare alla domanda di pagamento dell'aiuto i seguenti documenti secondo i modelli indicati da Sardegna Ricerche:
 a) presentare, nel caso di eventuale anticipo, una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata secondo le condizioni minime di cui al modello fornito da Sardegna (Allegato U "*Schema garanzia fideiussoria*") che sarà svincolata da Sardegna Ricerche a conclusione del procedimento;
 b) Relazione finale dei risultati del PdD;
 c) Misurazione della maturità digitale finale (Assessment POST-Intervento), ai fini della valutazione del livello di digitalizzazione raggiunto per effetto del PdD;
 d) Prospetti di rendicontazione delle spese, contenenti le informazioni relative alle tipologie delle attività svolte ed alle varie fasi progettuali;
 e) Documentazione concernente le spese sostenute come previsto all'Allegato M "*Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese*" delle presenti Disposizioni Attuative;
 f) Dichiarazione ex post del rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), secondo lo schema di cui all'Allegato T delle presenti Disposizioni Attuative;
2. La documentazione di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f) del comma precedente deve essere conservata fino ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo (art. 82, Reg. (UE) 2021/1060).
3. Il beneficiario è tenuto ad adottare una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative al PdD realizzato.

4. La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di **60** (**sessanta**) **giorni** naturali e consecutivi dalla data stabilita per il completamento del PdD realizzato.
5. La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del PdD, pena l'inammissibilità delle stesse, dovrà attuarsi mediante l'inserimento dei giustificativi di spesa, dei correlati pagamenti (bonifici) e dell'altra documentazione richiesta all'Allegato M "*Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese*" delle presenti Disposizioni Attuative nel Sistema gestionale e informativo denominato SMEC – Sistema di Monitoraggio e Controllo - della Regione Sardegna. L'accesso alla piattaforma è garantito mediante l'attivazione di un'utenza.

Verifiche

6. In sede di rendicontazione intermedia e finale, preliminarmente all'erogazione del contributo, Sardegna Ricerche provvede alla verifica amministrativa e tecnica del PdD rendicontato, come di seguito specificato.

Verifica tecnica	Consiste nell'esame della relazione tecnica, nell'accertamento della realizzazione del PdD e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi, così come risultano nella proposta approvata nonché nella verifica della coerenza e congruità delle spese rendicontate nell'ambito del PdD. Qualora il PdD sia stato realizzato parzialmente, si procede alla valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione dell'aiuto, ovvero, al suo mancato riconoscimento ove venisse accertato il mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi o dell'impianto complessivo del PdD.
Verifica amministrativa	Verte nell'accertamento della correttezza del rendiconto e della validità della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti. Per il dettaglio delle verifiche amministrativo-contabili si fa riferimento all'Allegato M "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese"; tale documento ha, infatti, lo scopo di fornire ai soggetti beneficiari le regole per il rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa e, quindi, il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese relative al PdD. Al termine della verifica tecnica e amministrativa, Sardegna Ricerche procede con l'atto di liquidazione definitiva o con l'eventuale revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto.

Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

7. L'erogazione del contributo pubblico avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita domanda secondo le seguenti fasi:

SAL	Stadio	Termine per richieste di erogazione	Contributo erogabile sul totale contributo [%]
I	Anticipo (*opzionale*)	Entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione	30÷40 % (previa presentazione di garanzia fideiussoria)
II	Primo periodo di rendicontazione	Entro 6 mesi dall'erogazione dell'Anticipo (se richiesto) o dalla data del provvedimento di concessione	≥ 30 % (dell'importo complessivo del PdD approvato)
III	Secondo periodo di rendicontazione (*opzionale*)	Almeno 6 mesi dopo la presentazione del II SAL	
IV	Rendicontazione finale (SALDO)	Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione del PdD	100 % (a conguaglio delle spese effettivamente sostenute)
La procedura prevede un massimo di due erogazioni intermedie più il Saldo Finale			

8. Le modalità alternative di rendicontazione, di seguito riportate, sono definite all'interno dell'Allegato Q "*Disciplinare*", sottoscritto con Sardegna Ricerche per l'attuazione del PdD.

Rendicontazione	
SENZA Anticipazione	Il Beneficiario richiede: **a.** opzionalmente, **fino ad un massimo di due erogazioni intermedie** riguardanti stati di avanzamento di importo non inferiore al 30% dell'importo complessivo del PdD approvato; **b.** obbligatoriamente, un'erogazione finale a saldo, entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data prevista per la conclusione del PdD, allegando la documentazione indicata per la rendicontazione del PdD. L'importo erogato a saldo è pari al contributo concedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto eventualmente erogato a titolo di erogazioni intermedie. Le erogazioni sono subordinate alla verifica positiva della rendicontazione delle spese e della relazione tecnica attestante la realizzazione delle attività e il raggiungimento dei risultati previsti nonché il completamento degli altri adempimenti eventualmente previsti per ciascuna fase di realizzazione del PdD approvato. Per ogni rendicontazione sarà erogata la tranche di finanziamento pari alla quota di contributo corrispondente alle spese rendicontate e ritenute ammissibili.
CON Anticipazione	Il beneficiario può richiedere una quota dal 30% fino al 40% del totale dell'importo provvisoriamente concesso che verrà liquidato a titolo d'anticipazione, previa stipula di un Disciplinare (Allegato Q) e presentazione dei seguenti documenti: • fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da banche, società di assicurazione o consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U. Bancario, secondo le condizioni minime di cui al modello Allegato U "*Schema garanzia fideiussoria*" fornito da

	Sardegna Ricerche a garanzia dell'importo erogato. La garanzia, su richiesta del beneficiario, sarà svincolata dopo l'erogazione del saldo dell'aiuto ed a conclusione dei controlli di I livello. • autocertificazione delle informazioni contenute nella visura della CCIAA (o da richiesta alla CCIAA), da cui risulta la data di apertura della sede operativa ove verrà realizzato il PdD.

9. Ai fini della liquidazione dell'aiuto l'impresa beneficiaria deve:

 a) avere una sede o unità locale in Sardegna ove sono state realizzate le attività oggetto di cofinanziamento [Verifica Requisito R.05, R.06];

 b) garantire che tutte le forniture e i servizi siano state regolarmente pagate per l'intero ammontare;

 c) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari (verificato nel RNA). Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento [Verifica Requisito R.01];

 d) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate da fondi europei come previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060; a tal fine il Beneficiario è tenuto a rispettare quanto riportato nel documento sul sito di Sardegna Programmazione, nella sezione Comunicazione del PR FESR 21-27 e previsto nell'Allegato R "*Linee Guida obblighi di pubblicità Beneficiari*" delle presenti Disposizioni Attuative.

 e) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf) [Verifica Requisito R.16];

 f) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); Nel caso in cui dal DURC emerga un'irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima della regolarizzazione della posizione debitoria da parte dell'impresa beneficiaria [Verifica Requisito R.09];

 g) essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012) [Verifica Requisito R.20];

 h) l'insussistenza delle condizioni di cui all'Art.14 della L.R. 5/2016 [Verifica Requisito R.23];

 i) dimostrare di aver garantito il rispetto del principio DNSH [Verifica Requisito R.01].

10. Il Beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto nelle presenti Disposizioni Attuative, nel provvedimento di concessione provvisoria, nel Disciplinare (Allegato Q) stipulato con Sardegna Ricerche e nel già richiamato Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (Allegato M).
11. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse tramite SIPES/SMEC, sul quale devono, altresì, essere inseriti tutti i documenti, i giustificativi di pagamento e le dichiarazioni richieste ai fini della rendicontazione del PdD e dell'erogazione degli aiuti.

12. L'eventuale anticipazione o liquidazione finale non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali.
13. Per le imprese che hanno ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'erogazione dell'aiuto è subordinata al rimborso o al deposito in un conto bloccato degli aiuti considerati illegali o incompatibili fino al momento della decisione finale.
14. In ogni caso, la liquidazione e il pagamento dell'aiuto (anticipazione e saldo) sono successivamente sottoposti al controllo di I livello per l'effettiva ammissibilità sul PR 2021-2027.
15. All'atto di erogazione del saldo, l'ammontare dell'aiuto concesso è stabilito in via definitiva sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e subordinatamente alla positiva verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese. L'ammontare dell'aiuto così determinato non può in alcun modo essere superiore all'ammontare definito dal provvedimento di concessione provvisoria.
16. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della Domanda di pagamento del saldo finale dell'aiuto. Il suddetto termine è sospeso qualora sia richiesta un'integrazione documentale e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, che dovrà pervenire a Sardegna Ricerche entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

ART. 15 – CONTROLLI

1. Il PdD ammesso ad agevolazione è sottoposto a verifica amministrativa e/o in loco, da parte dell'Autorità di Gestione del PR 2021-2027, in merito all'attuazione dell'investimento, in termini di acquisizione dei prodotti e dei servizi cofinanziati, e al fatto che le relative spese sono state effettivamente sostenute, in conformità alle norme unionali, nazionali e regionali.
2. Il PdD può essere altresì selezionato ai fini dei controlli di competenza dell'Autorità di Audit e di altri soggetti nazionali e unionali aventi titolo.
3. I controlli possono essere effettuati durante l'intera attuazione del Programma e nei **5** (**cinque**) **anni** successivi alla data di completamento del PdD, ossia dall'erogazione del saldo.
4. L'esito negativo dei controlli effettuati comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa, il recupero delle somme erogate e l'eventuale segnalazione dell'irregolarità ai soggetti competenti.

ART. 16 – REVOCA E RINUNCIA DELL'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTO

1. Sardegna Ricerche, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'Art.75 del D.P.R. 445/2000, procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario, nei seguenti casi:
 a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissione agli aiuti durante l'attuazione dell'intervento;

b) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;

c) mancata attivazione dell'unità locale produttiva sul territorio eleggibile all'atto della prima erogazione (in caso di impegno all'attivazione di un'unità locale dichiarata in sede di presentazione della domanda);

d) mancato possesso da parte del Beneficiario di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

e) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;

f) il Beneficiario non realizzi il PdD entro la data di completamento prevista;

g) il PdD realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PdD;

h) si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit; in tal caso l'aiuto concesso o erogato è revocato nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;

i) i beni oggetto di agevolazione siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;

j) entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi o trasferisca l'attività produttiva;

k) entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;

l) sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca degli aiuti è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione degli aiuti; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni;

m) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

n) siano violati gli obblighi espressamente previsti a pena di revoca dal PdD e dall'atto di adesione e d'obbligo.

2. La variazione della dimensione aziendale dell'Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione

aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Sardegna Ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del Beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal Bando.
4. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte dell'aiuto concesso.
5. In caso di revoca, Sardegna Ricerche, esperite le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., avvia la procedura di recupero delle somme erogate e non dovute, ai sensi dell'art. 9, del D. Lgs. 123/1998, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca.
6. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il Beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.
7. Il Beneficiario che intenda rinunciare alla realizzazione del PdD approvato e al sostegno concesso deve darne tempestiva comunicazione, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto erogato e degli eventuali interessi decorrenti dalla data di erogazione delle somme liquidate.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, e attuarle in coerenza con le linee guida pubblicate sul sito di Sardegna Programmazione (vedi Allegato R "*Linee Guida obblighi di pubblicità Beneficiari*").
2. In questo contesto il Beneficiario deve comunicare e promuovere i progetti attraverso azioni e strumenti ed è tenuto a:
 - valorizzare in tutti i materiali di comunicazione, informazione e pubblicità, in formato elettronico o cartaceo, e altro materiale audio/video prodotto nelle attività di divulgazione del PdD, il cofinanziamento Europeo ricevuto da parte di Sardegna Ricerche mediante l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi obbligatori del programma FESR e del logo istituzionale di Sardegna Ricerche da apporsi a seguire l'ultimo logo a destra, con dimensioni uguali;

- creare un sito web del PdD e/o pubblicare sul proprio sito web e/o su proprio canale social una sintetica descrizione del PdD, dei soggetti coinvolti, degli obiettivi e dei risultati attesi e del sostegno ricevuto, prestando attenzione all'aggiornamento di tali informazioni nel tempo;
- esporre almeno un manifesto/targa del PdD nella propria sede;
- documentare il PdD e le sue iniziative/eventi con immagini fotografiche e video.

3. Il Beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare con anticipo a Sardegna Ricerche gli eventi e le iniziative legati al PdD, anche successivamente alla sua conclusione.
4. Tutte le informazioni sulle iniziative intraprese e i materiali prodotti per gli adempimenti sopra riportati dovranno essere adeguatamente evidenziati nella relazione scientifica intermedia/finale e trasmessi unitamente ad essa a Sardegna Ricerche.
5. Il Beneficiario è altresì tenuto ad accettare
 - di essere incluso nell'elenco delle operazioni selezionate, pubblicato on-line nel sito e nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che contiene il nome del Beneficiario, il titolo del PdD e l'ammontare delle risorse finanziarie pubbliche assegnate per ciascun PdD;
 - di essere incluso nell'elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del PdD e all'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 49 del ricordato Reg. (UE) 2021/1060;
 - che i dati dell'operazione siano trasferiti sullo strumento informatico Arachne, attivato dalla Commissione Europea. Il trattamento di questi dati è svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia, e non vengono pubblicati (né dai servizi della Commissione né dall'Autorità di Gestione).
6. Per quanto non esplicitato o comunicato nelle presenti Disposizioni Attuative e da Sardegna Ricerche nel corso del PdD, il Beneficiario è tenuto a fare riferimento a quanto riportato sul sito di Sardegna Programmazione, nella sezione Comunicazione del PR FESR 21-27, al seguente Link.

ART. 18 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Le informazioni sul presente bando sono disponibili sul sito www.sardegnaricerche.it ed eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richiesti al responsabile di procedimento di cui al comma 3 del presente articolo ad uno dei seguenti indirizzi:
 - posta ordinaria: marrocu@sardegnaricerche.it,
 - PEC: protocollo@cert.sardegnaricerche.it
2. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito internet di Sardegna Ricerche nella pagina relativa al Bando pubblico in oggetto,

e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. La presentazione dei quesiti potrà essere effettuata **dal giorno 07.01.2026 fino al 16.02.2026** e l'ultima pubblicazione dei quesiti pervenuti entro tale termine avverrà **entro la data del 20.02.2026**.

3. In osservanza dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:
 - la struttura competente per l'attuazione del presente Bando è Sardegna Ricerche;
 - il procedimento è avviato a seguito del ricevimento della domanda;
 - il Responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandro Marrocu;
 - il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata a Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari – PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

ART. 19 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Sardegna Ricerche è titolare del trattamento dei dati personali dei Proponenti e Beneficiari ai sensi dell'Art.24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Programma.
3. I Proponenti, ai fini della partecipazione al Programma, devono dichiarare di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Soggetti Beneficiari), di cui all'Appendice 5 alle presenti Disposizioni Attuative.

ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Fermo il rinvio alle previsioni contenute nel presente Bando, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate al giudice ordinario; il foro competente è individuato in quello di Cagliari.
2. Presso la RAS è istituito il Punto di contatto qualificato garante dell'attuazione e applicazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per la presentazione di reclami e segnalazione si rinvia al Punto di contatto UE - Sardegna Programmazione.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche nonché sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella pagina Sardegna Programmazione.
2. Con le medesime modalità saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

3. La pubblicazione del presente Bando e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
4. Per quanto non espressamente previsto dal Bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ALLEGATI

- **Allegato A** – Guida presentazione domanda sul SIPES
- **Allegato B** – Relazione descrittiva del Piano di Digitalizzazione
- **Allegato C** – Piano dei costi
- **Allegato D** – Dichiarazione requisiti di MPMI
- **Allegato F** – Dichiarazione disponibilità finanziarie
- **Allegato G** – Dichiarazione ex ante rispetto del principio DNSH
- **Allegato I** – Dichiarazione attribuzione premialità (Solo De Minimis)
- **Allegato J** – Dichiarazione congiunta sull'indetraibilità dell'IVA (*Opzionale*)
- **Allegato L** – Soluzioni Tecnologiche e Massimali
- **Allegato M** – Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese
- **Allegato N** – Dichiarazione Antiriciclaggio
- **Allegato O** – Catalogo servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde
- **Allegato P** – Dichiarazione informazione antimafia familiari conviventi
- **Allegato Q** – Disciplinare
- **Allegato R** – Linee Guida obblighi di pubblicità Beneficiari
- **Allegato S** – Costi standard per i Servizi di Proprietà Intellettuale
- **Allegato T** – Dichiarazione ex post rispetto del principio DNSH
- **Allegato U** – Schema garanzia fideiussoria
- **Allegato Z** – Esempi applicativi

APPENDICE 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Programma si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014, successivamente integrato dal Regolamento 2023/1315/UE

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1315

 nonché le seguenti:

- per «***End User***»: soggetto interessato a partecipare allo sviluppo del progetto in quanto potenziale futuro utilizzatore del prodotto/processo/servizio risultante dalle attività di innovazione e non in quanto potenziale futuro produttore. In altre parole, i risultati del progetto potranno contribuire all'accrescimento della competitività del soggetto End User in virtù dei miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia che potranno derivare alle proprie attività e non in virtù della possibilità di industrializzare, produrre e/o commercializzare direttamente il risultato del PdD;
- per «***PMI***» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la microimpresa);
- per «***MPMI***» si intende micro, piccola e media impresa;
- per «***impresa***» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica Amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio (quindi titolari di partita IVA attiva e senza che siano in corso sospensioni) dell'attività economica per la quale è presentata domanda;

 Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
- per «***investimenti produttivi***» si intendono gli investimenti in attività materiali e immateriali;
- per «***aiuti a finalità regionale agli investimenti***» si intendono solo gli aiuti concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (art. 14 del Regolamento n. 2023/1315/UE);
- per «***attivi materiali***» si intendono gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- per «***attivi immateriali***» si intendono quelli diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 a) sono utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva beneficiaria degli aiuti;
 b) sono ammortizzabili;
 c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al PdD per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;
- per «***impresa in difficoltà***» si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 2023/1315 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 e) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "*due diligence*" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 f) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare

di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

g) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

h) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- per «***unità produttiva***» si intende la struttura, l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il PdD, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegati nel caso di interventi nell'ambito del turismo, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile agli aiuti, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- per «**delocalizzazione**» si intende il trasferimento dell'unità produttiva in area geografica al di fuori del territorio eleggibile.
- per «**Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027**» la mappa dei comuni ammessi a beneficiare dell'incremento di intensità per gli aiuti a finalità regionale;

2. In base al Regolamento UE 2021/1260 valgono inoltre le seguenti definizioni:

- «***Principio DNSH***»**:** il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm") definito all'Art.17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato negli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio;
- «***Opzioni semplificate di Costo (OSC)***»**:** importi o percentuali che rappresentano la miglior approssimazione possibile dei costi (reali) ammissibili sostenuti dai Beneficiari per la realizzazione dell'operazione finanziata**,** secondo quanto disposto all'art. 53.1 lettere b), c), d), e) relative a: costi unitari; somme forfettarie; finanziamenti a tasso forfettario; combinazione di costi reali e le fattispecie sopra indicate.

APPENDICE 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa applicabile, alla data di approvazione del presente Programma, è la seguente:

- Le disposizioni attuative sono adottate in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e deliberativi:
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis");
- Regolamento (UE) n. 1589/2015 della Commissione del 13 luglio 2015, sulle modalità di applicazione dell'art. 108 TFUE;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 (Codice europeo di condotta sul partenariato);
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 – principio DNSH (Do Not Significant Harm);
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2021-2027 (2021/C 153/01) della Commissione europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 153/1 del 29 Aprile 2021;
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";
- Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana, approvata dalla CE con la Comunicazione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024;
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – Italia, dicembre 2019;
- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 – responsabilità ambientale e principio "chi inquina paga";
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge 27 ottobre 2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche";
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'Art.52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- Decisione C(2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Decisione C(2024) 6563 final di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 8 ottobre 2021 – Strategia regionale di sviluppo sostenibile;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024 – Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 30 settembre 2022 – Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Sardegna;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024 – Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/14 del 17.04.2025 Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS);
- Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale Legge regionale 15 febbraio 1996, n. 5" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'Art.4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 – Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna;
- Legge Regionale 30 giugno 2010, n. 13, come modificata dall'Art.33 della L.R. 17/2021;
- Legge Regionale 13 aprile 2016, n. 5 – Disposizioni per la formazione;
- Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. **DET DG 991/2025 TTP del 23 dicembre 2025** che approva le presenti disposizioni attuative e gli allegati.

APPENDICE 3 – REQUISITI

Di seguito sono indicati e dettagliati i requisiti richiesti al soggetto richiedente per la partecipazione al bando:

Tabella 5 - Requisiti richiesti per la partecipazione al bando.

#	Requisito
R.01	**Sostanziali**
	Coerenza con: • il Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, nelle sue declinazioni strategiche in Obiettivo specifico, Azione di riferimento, pertinenti settori di intervento e indicatori di output e risultato; • i contenuti e gli obiettivi della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna, con particolare riguardo alle tecnologie per la digitalizzazione delle MPMI; • il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2024-2029; • i principi trasversali di parità di genere, accessibilità delle persone con disabilità e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. • la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC).
	Garantire: • di essere realizzati da MPMI in forma singola; • l'accessibilità per le persone con disabilità, della parità di genere e del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 73 c.1 del Reg. (UE) 2021/1060); • l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (art. 73, c. 2, lett. j, del Reg. (UE) 2021/1060); • il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e dei relativi elementi di mitigazione indicati nel Rapporto Ambientale e nello Studio di incidenza definiti in ambito VAS, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate dagli adempimenti in materia di climate proofing per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'art. 73, c. 2, lett. j, del Reg. (UE) 2021/1060; • il rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento.
R.02	**Formali**
	Per **liberi professionisti**[13] Iscrizione al relativo albo/ordine professionale/elenco di appartenenza, e - in ogni caso - titolari di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale o titolarità di reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività ammessa, attiva e senza che siano in corso sospensioni;

[13] I liberi professionisti sono equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2013, e come specificato dall'Agenzia per la coesione territoriale con nota prot. n. 8321 del 10 ottobre 2016.

<table>
<tr><td></td><td>Per imprese

Iscrizione attiva nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente CCIAA, con esclusione dei soggetti operanti nei settori indicati in Appendice 4.

Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese.</td></tr>
<tr><td>R.03</td><td>Dimensione d’impresa</td></tr>
<tr><td></td><td>Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali di impresa. Ai fini della classificazione delle imprese, con la relativa distinzione per dimensione in “micro”, “piccola”, “media” o “grande” impresa, si applicano i criteri indicati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
<table>
<tr><th>Dimensione</th><th>Dipendenti</th><th>Fatturato/ Totale di bilancio annuo</th></tr>
<tr><td>Microimprese</td><td>meno di 10</td><td>Fatturato annuo non superiore a 2 milioni di €.</td></tr>
<tr><td>Piccole imprese</td><td>meno di 50</td><td>Fatturato annuo non superiore a 10 milioni di €.</td></tr>
<tr><td>Medie imprese</td><td>meno di 250</td><td>- Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di €
- Totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di €</td></tr>
</table>
La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione, come definito dall’Allegato 1 al Regolamento (UE) 651/2014. L’impresa, inoltre, deve preventivamente comunicare all’Amministrazione regionale ogni ulteriore variazione della compagine sociale che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione dell’agevolazione, al fine di verificare l’effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d’impresa.</td></tr>
<tr><td>R.04</td><td>Catalogo dei Servizi</td></tr>
<tr><td></td><td>Gli interventi potranno riguardare l’introduzione/implementazione/adattamento di diverse soluzioni tecnologiche:
<table>
<tr><th>Tecnologiche</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td>Tecnologiche di Base
(fondamenta digitale)

Vedi Tabella B dell’Allegato L</td><td>Stabiliscono le condizioni essenziali di digitalizzazione, indispensabili per il funzionamento di tutti gli strumenti più complessi: la connettività, la raccolta dati e l'infrastruttura di rete su cui si costruiscono i sistemi più evoluti. Sono finalizzate a favorire un primo passo verso la digitalizzazione delle funzioni aziendali.</td></tr>
<tr><td>Tecnologiche Avanzate
(intelligenza, autonomia e ottimizzazione continua)
Vedi Tabella A dell’Allegato L</td><td>Sfruttano i dati e le infrastrutture di base per abilitare decisioni predittive, autonomia operativa, nuovi modelli di produzione e l'interazione avanzata. Sono finalizzate a aggiungere intelligenza, autonomia e nuove capacità produttive, mirando all'ottimizzazione e alla creazione di nuovi modelli di business.</td></tr>
</table>
Per ciascuna di queste Tecnologia (base o avanzata), devono essere rispettate le seguenti condizioni vincolanti:

- far riferimento ai criteri di rendicontazione dettagliati nell’Allegato M “Vademecum ammissibilità e rendicontazione delle spese”;

- far riferimento ai servizi del “Catalogo servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde”.</td></tr>
</table>

	- essere selezionati nel rigoroso rispetto dei massimali (limiti di spesa) specificati per ciascuna tecnologia e fascia di complessità nell'Allegato L "*Soluzioni Tecnologiche e Massimali*".
R.05	**Localizzazione del PdD**
	Il soggetto richiedente deve possedere una sede o unità produttiva locale, destinataria dell'intervento, in Sardegna alla data di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe previste nel Regolamento (UE) 2021/1060, recante disposizioni comuni sui fondi SIE. Al fine di garantire il principio della stabilità dell'operazione previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario dovrà garantire il mantenimento dell'unità locale/sede operativa anche nei tre anni successivi all'erogazione del saldo del contributo. Per unità locali si intendono impianti operativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati anche in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. La sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente. La localizzazione del PdD comporta la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il PdD ed il relativo titolo legittimante la disponibilità. Gli elementi costitutivi della stabile organizzazione dovranno essere descritti dai proponenti e saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati all'Art. 12 "Istruttoria delle Domande". La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva oggetto di intervento deve essere dimostrata dal Soggetto proponente con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'Art.1351 del Codice civile o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti, condizione da verificare prima della concessione dell'agevolazione. In relazione alle particolari specificità che caratterizzano il contratto di comodato, e la conseguente inadeguatezza a garantire la stabilità delle operazioni, la disponibilità degli immobili non può essere attestata unicamente attraverso tale forma contrattuale. Nel caso in cui il PdD sia realizzato su un immobile non di proprietà del Soggetto proponente, dovrà essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso alla realizzazione dell'investimento previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso. In ogni caso il beneficiario deve avere la disponibilità del bene per una durata residua pari a: • per i Piani aziendali realizzati all'interno di **concessioni demaniali**, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell'aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del PdD possano essere mantenuti nella destinazione d'uso per almeno 5 anni dopo la conclusione; • per i Piani aziendali realizzati all'interno di **agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate**, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del

	livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione; • per i Piani aziendali realizzati all'interno dei **Parchi scientifici** (es. Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) o **incubatori di imprese pubblici o privati**, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione – assegnazione - consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i sopra richiamati parchi o incubatori.
R.06	**Nuova localizzazione**
	I soggetti che, al momento della presentazione della domanda, non dispongono di una sede operativa in Sardegna devono assumere l'impegno ad aprirne una, che deve risultare da idonea documentazione, prima dell'avvio del PdD. Questa deve costituire una stabile organizzazione intesa come una struttura aziendale e unità di personale riferibili al soggetto che presenta il PdD. Può essere considerata tale, una struttura dotata di impianti, di personale e di attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale proposta. Tali aspetti dovranno essere descritti da parte dei proponenti e saranno oggetto di verifica. Nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale in Sardegna al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti (Iscrizione in pubblici registri) e (Localizzazione del PdD) devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).
R.07	**Delocalizzazione**
	L'intervento non deve prevedere la partecipazione o il coinvolgimento in interventi di delocalizzazione in conformità dell'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'art. 65, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060. Esclusivamente per la realizzazione degli investimenti per i quali si richiedano gli aiuti di cui all'art. 14 ("Aiuti a finalità regionale agli investimenti") del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.
R.08	**Domicilio digitale**
	Il soggetto richiedente deve possedere: • una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del PdD, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97. • "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'Art.29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;

	• SPID (non utilizzabile per le persone giuridiche), CIE o TS-CNS/CNS, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.
R.09	**Regolarità contributiva**
	Il soggetto richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto. Il requisito deve essere mantenuto fino alla data di erogazione del saldo. L'insussistenza della regolarità contributiva alla data di presentazione delle domande di pagamento determina l'avvio dell'intervento sostitutivo, al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente. Il soggetto richiedente può verificare prima della presentazione della domanda la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa usufruendo del servizio on line messo a disposizione dagli enti competenti al rilascio del DURC. Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Sardegna o in Italia, ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento, redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.
R.10	**Procedure concorsuali**
	Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni: • fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942); • una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa; • liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.
R.11	**Atti di revoca su precedenti bandi**
	Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Sardegna nei precedenti due anni per: • venir meno dell'unità produttiva localizzata in Sardegna nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio; • venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio; • adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;

	• indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo; • decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.
R.12	**Responsabilità amministrativa**
	Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.
R.13	**Precedenti penali**
	Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione: a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode[14] compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss); b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000: • delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I); • delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II). c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006: • art. 29-quattuordecies; • Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione II,Titolo V, Capo II; • Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo VI, Capo I; • Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"; • Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente". d) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);

[14] Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

	e) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità relativamente: • alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss); • alla lettera b); • alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981).
R.14	**Procedimenti penali in materia di lavoro**
	Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato): a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001); b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.; c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008); d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999); e) omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); f) omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981). g) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro: • reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.; • gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008); La disposizione non si applica nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda. In merito a tale requisito, il soggetto richiedente al momento della domanda è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016.

R.15	**Contrasto del lavoro irregolare**
	Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14. Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.
R.16	**Deggendorf**
	Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile", oppure, pur essendo destinatario di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
R.17	**Divieto di intestazione fiduciaria**
	Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta (entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta effettuata dall'Organismo intermedio) a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti. Non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.
R.18	**Soggetto attivo/stato di inattività**
	Il soggetto richiedente deve essere "in attività". Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del PdD, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (S.A.L.)/saldo; nel caso in cui l'attività sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione a saldo.
R.19	**Impresa in difficoltà**
	Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa "in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, Art.2, punto 18 come integrato e modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023. Si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss.mm.ii.

R.20	**Regolarità antimafia** *(solo se il contributo richiesto è superiore a euro 150.000,00)*
	Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia, laddove ricorre il requisito sarà verificato dopo l'ammissibilità, ma prima della concessione dell'agevolazione. Pertanto, l'erogazione dell'aiuto è sottoposta alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. Qualora sia accertata a carico del Beneficiario la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 7 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i., Sardegna Ricerche procede alla revoca del provvedimento di concessione provvisoria. Ai fini dell'ammissibilità è richiesta la compilazione del modulo antimafia secondo quanto previsto nell'Allegato P.
R.21	**Contrasto alla discriminazione**
	I titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.
R.22	**Rating di legalità**
	Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il rating di legalità e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso. L'impresa richiedente che ha conseguito il rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti: • R.12 (Responsabilità amministrativa), • R.13 (Precedenti penali) - lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss); - lett. b); - lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: - omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983). Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare all'atto della domanda di agevolazione, attraverso una dichiarazione ai sensi dell'Art.46 DPR n. 445/2000 di essere iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data dell'erogazione. L'Organismo intermedio, prima dell'erogazione dell'agevolazione, effettuerà un controllo sull'elenco pubblicato sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

<table>
<tr><td>R.23</td><td>Posizione debitoria verso il bilancio regionale</td></tr>
<tr><td></td><td>Con riferimento al Soggetto proponente, al titolare o ai rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, al momento della domanda, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti (L.R. n. 5/2016, art. 14).</td></tr>
<tr><td>R.24</td><td>Antiriciclaggio</td></tr>
<tr><td></td><td>Ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il “titolare effettivo” dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito R.14 (Procedimenti penali in corso in materia di lavoro) sarà effettuato anche sul titolare effettivo. Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione dell’agevolazione per ogni erogazione (anticipo, SAL, saldo).</td></tr>
<tr><td>R.25</td><td>Divieto di Pantouflage</td></tr>
<tr><td></td><td>Affidamento di incarichi in violazione dell’Art.53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. n. 165/2001.</td></tr>
<tr><td>R.26</td><td>Affidabilità economico-finanziaria</td></tr>
<tr><td></td><td>Il soggetto richiedente è tenuto a dare evidenza del rispetto dei requisiti di sostenibilità finanziaria del PdD, ai sensi dell’ art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, con la dichiarazione riferita ai seguenti due indici Onerosità della posizione Finanziaria e Incidenza gestione caratteristica sul Fatturato, calcolati utilizzando i dati dell’ultimo bilancio approvato o, nel caso di una start-up, i conti previsionali relativi agli anni di realizzazione del PdD fino all’esercizio a regime:
<table>
<tr><td>Onerosità della posizione Finanziaria a)</td><td>$\frac{Oneri\ finanziari\ netti\ annui\ (OF)}{Fatturato\ (F)} \leq 0,15$</td></tr>
<tr><td>Incidenza gestione caratteristica sul Fatturato b)</td><td>$\frac{Margine\ operativo\ lordo}{Fatturato\ (F)} \geq 0,08$</td></tr>
</table>
Qualora dal calcolo degli indici previsionali sopraindicati a) e b) risultino valori fuori soglia, l’impresa è tenuta a presentare i documenti utili a comprovare la disponibilità delle risorse finanziarie.
<table>
<tr><th colspan="4">Tabella di sintesi</th></tr>
<tr><th colspan="2">Documento</th><th>Imprese Consolidate (> 2 anni)</th><th>Start-up / Imprese Recenti (< 2 anni)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Allegato E</td><td>Bilanci</td><td>Copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati.</td><td>Bilancio infra-annuale certificato da revisore/commercialista.</td></tr>
<tr><td>Business Plan</td><td>Non richiesto, salvo varianti specifiche.</td><td>Obbligatorio: deve contenere i dati previsionali a supporto del calcolo R.26.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Allegato E</td><td>Indici R.26</td><td>Calcolo basato su dati storici dell'ultimo bilancio approvato.</td><td>Calcolo basato su dati previsionali fino all'esercizio "a regime".</td></tr>
<tr><td>Prova disponibilità risorse</td><td>Solo se gli indici previsionali a) e b) sono fuori soglia.</td><td>Sempre consigliato: per supportare la solidità finanziaria in assenza di storico.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

APPENDICE 4 – Elenco delle attività economiche ammesse (ISTAT ATECO 2025)

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese ed i soggetti ad esse equiparate (Requisiti formali R.02), che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni:

- nel caso di imprese, siano iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, con esclusione dei soggetti operanti nei settori:
 - **a.** pesca e acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo (Codice Ateco 2025: Sezione A 03);
 - **b.** produzione primaria dei prodotti agricoli (Codice Ateco 2025: Sezione A 01 A 02);
 Le Imprese Agroalimentari Miste, ovvero quelle imprese che svolgono attività connesse alla produzione primaria, come la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, potrebbero essere ammissibili al bando, a condizione che l'attività primaria non prevalga o che siano rispettate tutte le specifiche altre condizioni stabilite dal bando.
 - **c.** indicati nell'art. 1, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., nel caso si opti per la scelta del Regime GBER, tenuto conto delle esclusioni previste dalle altre normative citate, per cui si riportano a seguire gli elementi utili al presente Bando, rimandando al Regolamento per ulteriori approfondimenti.
 Il regolamento GBER non si applica agli aiuti concessi nel settore:
 - alla Sezione M Attività immobiliari;
 - della pesca e dell'acquacoltura (Codice Ateco 2025: Sezione A 03);
 - della produzione primaria di prodotti agricoli (Codice Ateco 2025: Sezione A 01 A 02);
 - della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - ✓ quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ✓ quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
 - alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'art. 13.
 - In particolare, sono esclusi dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale, ai sensi dell'art. 13:
 - **i.** gli aiuti a favore dei settori siderurgico (Codice Ateco 2025: Sezione C 24), della lignite (Codice Ateco 2025: Sezione B), e del carbone (Codice Ateco 2025: Sezione A 05, 06);
 - **ii.** gli aiuti a favore del settore dei trasporti (trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi), più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2), istituita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio:

- ✓ NACE 49 (Codice ATECO 2025 Sezione H: 49.11, 49.12, 49.20, 49.31, 49.33, 49.34, 49.41) Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, **escluse** NACE 49.32 Trasporto con taxi (Codice Ateco 2025: Sezione H 49.32), 49.39 Funzionamento di teleferiche, funicolari, impianti di risalita e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbani o suburbani (Codice Ateco 2025 Sezione H 49.39), 49.42 Servizi di trasloco (Codice Ateco 2025 Sezione H 49.42), 49.5 Trasporto mediante condotte (Codice Ateco 2025 Sezione H 49.50);
- ✓ NACE 50 (Codice Ateco 2025: 50.1, 50.2, 50.3, 50.4): Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
- ✓ NACE 51 (Codice Ateco 2025: 51.10 e 51.21): Trasporto aereo, **esclusa** NACE 51.22 Trasporto spaziale Codice Ateco 2025: 51.22) e delle relative infrastrutture;

iii. agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (Codice Ateco 2025 Sezione D 35);

iv. gli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;

d. indicati nell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1056 e riconducibili ai seguenti Codici Ateco (Codice Ateco 2025: Sezione B 05, B 06, B 07, B 08.92, B 09, Sezione C 12, C 19.1, C 19.2, C 20.59, C 28.29.2, C 28.93, C 32.99.91, C 33.12.53, Sezione D 35.11, D 35.21, D 35.22, D 35.23, D 35.24, D 35.4, Sezione F 43.22.06, Sezione G 46.21.21, G 46.35.01, G 46.35.09, G 46.85.02, G 47.26.01, G 47.26.02, Sezione H 49.50.1, H 52.22.01);

e. indicati nell'elenco di Codici ATECO di attività escluse come indicati dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente approvata con Circolare MEF RGS n. 32/2021 (Scheda 26) per cui, in alcuni casi, è stato necessario utilizzare la tavola di corrispondenza dei Codice Ateco 2022 con quelli attualmente in vigore (Codice Ateco 2025: Sezione B 05, B 06, B 07, B 08, B 09, Sezione C 19, 24.46, Sezione D 35.21, 35.22, Sezione E 38.21, 38.22, 38.23, 38.31, 38.32, 38.33);

f. indicati nell'art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831 De Minimis nel caso si opti per la scelta del Regime De-Minimis, tenuto conto delle esclusioni previste dalle altre normative citate e riconducibili ai seguenti Codici Ateco, (Codice Ateco 2025: Sezione A 01.1, A 01.2, A 01.3, A 01.4, A 01.5, A 03,1 e A 03.2, Sezione C 10.2, Sezione G 46.32.3, G 47.23, G 47.92.1).

APPENDICE 5 – PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018) intende spiegarti in maniera semplice e chiara:

1. perché trattiamo i tuoi dati personali;
2. quali dati personali trattiamo;
3. chi tratta i tuoi dati personali;
4. come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
5. come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali



TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 – 09123 Cagliari, nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore info@sardegnaricerche.it o protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

La presente Informativa viene resa per il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura bando "Aiuti alle MPMI sarde per la transizione digitale".



PERCHE' SARDEGNA RICERCHE TRATTA TUOI DATI

I tuoi dati personali sono trattati, **senza necessità di acquisire il tuo consenso**, per le seguenti finalità:

- poter svolgere le funzioni amministrative, tecniche e di controllo nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla legge;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- permetterti di fruire dei servizi da te richiesti;
- per la instaurazione e gestione del rapporto di lavoro;
- per poter esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria;
- per attività di informazione e comunicazione istituzionale

Solo **previo tuo specifico consenso e con il diritto di poterlo revocare in qualsiasi momento**, per le seguenti altre finalità:

- per inviarti via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o iscriverti ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare o per consentire una comunicazione diretta con te.

Base giuridica del trattamento

Trattiamo i tuoi dati lecitamente:

- perché è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sei parte, come interessato o perché è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una tua richiesta - art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento;

- perché è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta Sardegna Ricerche, in qualità di titolare del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento;
- perché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita Sardegna Ricerche, in qualità di titolare del trattamento - art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento;
- perché hai espresso il consenso al trattamento dei tuoi dati personali – art. 6, paragrafo 1, lett. a).



QUALI DATI TRATTA SARDEGNA RICERCHE

Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i seguenti dati:

- dati personali, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- categorie particolari di dati personali: nei limiti e secondo la disciplina prevista dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, trattiamo i dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali";
- dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente da te; in tale ipotesi ti verrà indicata la fonte da cui hanno avuto origine i dati.

La maggior parte dei dati a te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Ente l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari.

Il conferimento di eventuali dati espressamente indicati come facoltativi richiede il tuo consenso esplicito, che potrai comunque revocare in qualsiasi momento, opponendoti in tutto o in parte al trattamento.



CHI TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a te comunicate a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale.



COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell'ipotesi in cui il trattamento preveda un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il Titolare ti informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze del trattamento per l'interessato con specifica informativa.



PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

Sardegna Ricerche tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità a te comunicate. Successivamente verranno conservati in esecuzione degli obblighi di legge, per finalità di tipo amministrativo e fiscale, per l'adempimento di obblighi legali del Titolare, per far valere o difendere un proprio diritto (10 anni dal termine del rapporto).



TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

L'eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE ti sarà comunicato con specifica informativa.



COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI

Il Titolare ti informa che, in qualità di soggetto interessato, ti spettano i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.):

- il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso e alle informazioni di cui all'art. 15 del G.D.P.R.;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica e l'integrazione dei tuoi dati personali incompleti;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei tuoi dati personali;
- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati;

- il diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Puoi esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento utilizzando il modello scaricabile al seguente Link oppure inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo: Sardegna Ricerche, via Palabanda n.9 - 09123 Cagliari; oppure inviando una e-mail all'indirizzo: info@sardegnaricerche.it.



Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il **Responsabile per la protezione dei dati di Sardegna Ricerche** al seguente riferimento: rpd@sardegnaricerche.it.